



Documento di seduta

A9-0156/2022

20.5.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
obbligazioni verdi europee
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Paul Tang

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	89
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	118
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	152
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	153

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee

(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0391),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0311/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 5 novembre 2021¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0156/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 27 del 19.1.2022, pag. 4.

² GU C 152 del 6.4.2022, pag. 105.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2021/0191(COD))

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle obbligazioni verdi europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La transizione verso un'economia ***climaticamente neutra***, **■** sostenibile, efficiente sotto il profilo ***dell'energia e*** delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi⁴. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- (2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020⁵ prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

³ GU C del , pag. .

⁴ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

⁵ COM(2020) 21 final.

ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi⁶. *Nelle sue risoluzioni del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile⁷ e del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Come finanziare il Green Deal⁸, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una norma europea per le obbligazioni verdi.*

- (3) Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.
- (3 bis) La Banca centrale europea (BCE) ha adottato, l'8 luglio 2021, una tabella di marcia sul clima allo scopo di integrare ulteriormente le considerazioni in merito ai cambiamenti climatici nel suo quadro di politica monetaria e nelle sue operazioni nei settori della divulgazione, della valutazione del rischio, del sistema di garanzie e degli acquisti di attività del settore societario. La norma per le obbligazioni verdi europee può essere uno strumento assai utile a tale riguardo, consentendo alla BCE di integrare meglio i rischi climatici nel suo quadro prudenziale e nel suo sistema di garanzie, ad esempio riducendo gli scarti di garanzia nell'assumere come garanzie le obbligazioni verdi europee o nell'esaminare il coefficiente di attivi verdi in fase di determinazione dei requisiti patrimoniali a titolo del secondo pilastro.*
- (4) Norme divergenti in materia di comunicazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei revisori esterni che rivedono le obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili ammissibili impediscono agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.
- (5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano *di permettere il greenwashing* e di falsare le decisioni di investimento.

⁶ EUCO 22/20.

⁷ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.

⁸ GU C 415 del 13.10.2021, pag. 22.

- (6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ nel mercato di tali obbligazioni.
- (7) È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che desiderano volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per tali obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano volontariamente la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero seguire le medesime norme **■**, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori. ***Per agevolare il confronto e prevenire il greenwashing, è auspicabile che gli obblighi minimi di informativa sulla sostenibilità si applichino alle obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità nell'Unione.***
- (7 bis) L'Associazione internazionale dei mercati dei capitali (ICMA) ha definito requisiti uniformi per le obbligazioni legate alla sostenibilità, secondo cui tali obbligazioni comprendono qualsiasi tipo di strumento obbligazionario le cui caratteristiche finanziarie o strutturali possono variare a seconda del fatto che l'emittente consegua obiettivi predefiniti sotto il profilo della sostenibilità/profilo ambientale, sociale e di governance. Poiché il presente regolamento riguarda soltanto la sostenibilità ambientale, viene adeguata l'applicazione della definizione dell'ICMA per riflettere l'ambito di applicazione più ristretto del presente regolamento, in modo che le uniche obbligazioni legate alla sostenibilità incluse siano quelle le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda che l'emittente consegua obiettivi di sostenibilità ambientale predefiniti.***
- (7 ter) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 distingue le attività ecosostenibili dalle attività economiche di transizione per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tale distinzione dovrebbe essere operata anche nell'informativa relativa alle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti dovrebbero indicare quale quota delle loro obbligazioni verdi europee è assegnata alle attività economiche di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, dovrebbe***

⁹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

essere garantita la trasparenza nella proporzione dei proventi destinati alle attività economiche di transizione, con obblighi specifici di trasparenza per le attività connesse all'energia nucleare e al gas fossile, nel caso in cui tali attività siano disciplinate dal regolamento delegato (UE).../... della Commissione [regolamento sulla tassonomia].

- (8) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852, e al fine di fornire agli investitori definizioni chiare, quantitative, dettagliate e comuni, i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento dovrebbero essere utilizzati per determinare se un'attività economica si qualifica o meno come ecosostenibile. I proventi delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero essere utilizzati **■** per finanziare attività economiche ecosostenibili e che siano quindi in linea con gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 oppure contribuiscano alla trasformazione delle attività **affinché soddisfino tali obblighi e diventino in tal modo** ecosostenibili. **Gli emittenti dovrebbero essere autorizzati a dedurre i costi direttamente legati all'emissione di obbligazioni verdi europee, come ulteriormente precisato dalla Commissione mediante un atto delegato.** Le obbligazioni possono tuttavia essere utilizzate tanto direttamente per finanziare tali attività ecosostenibili attraverso il finanziamento di attivi e spese relativi ad attività economiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, quanto, **in determinate condizioni**, indirettamente tramite attività finanziarie che finanziano attività economiche che soddisfino tali criteri. Occorre quindi precisare le categorie di spese e di attivi finanziabili con i proventi di obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB".
- (9) I proventi delle obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni verdi europee per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per finanziare **un portafoglio di attività finanziarie o attività finanziarie create entro tre anni dall'emissione dell'obbligazione verde europea**, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia ove debitamente giustificato **in un piano CapEx di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE)**

2021/2178^{9 bis.} della Commissione ("piano CapEx") dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.

- (10) I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni **commercializzate come ecosostenibili** e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni verdi europee", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato **in un piano CapEx** dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati.
- (11) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852 impone agli Stati membri e all'Unione di applicare i criteri stabiliti all'articolo 3 di tale regolamento per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili. È pertanto logico che i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero determinare quali immobilizzazioni, spese e attività finanziarie possono essere finanziate con i proventi delle obbligazioni verdi europee. In considerazione dei previsti progressi tecnologici nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 debbano essere riesaminati e modificati nel corso del tempo. Independentemente da tali modifiche, al fine di fornire certezza del diritto agli emittenti e agli investitori ed evitare che le modifiche dei criteri di vaglio tecnico incidano negativamente sul prezzo delle obbligazioni verdi europee già emesse, gli emittenti dovrebbero poter applicare tali criteri applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione verde europea quando assegnano i proventi di tali obbligazioni a immobilizzazioni o spese ammissibili, fino alla scadenza dell'obbligazione. Per garantire la certezza del diritto per le obbligazioni verdi europee i cui proventi sono assegnati ad attività finanziarie, è necessario chiarire che le attività economiche sottostanti finanziate da tali attività finanziarie dovrebbero rispettare i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento della creazione delle attività finanziarie. In caso di modifica degli atti delegati pertinenti, l'emittente dovrebbe destinare i proventi applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni **o, nel caso dei crediti finanziari, ogni dieci anni. Non dovrebbe essere necessario riassegnare i proventi precedentemente assegnati a seguito di una modifica dei pertinenti atti delegati.**
- (12) Il tempo necessario per trasformare un attivo per allineare l'attività economica cui si riferisce ai criteri di tassonomia non dovrebbe ragionevolmente superare i cinque anni, fatta eccezione in alcune circostanze nelle quali possono essere necessari fino a dieci anni. Per tale motivo, le spese in conto capitale ammissibili dovrebbero riguardare attività economiche che soddisfano o soddisferanno i criteri di tassonomia entro cinque

^{9 bis.} *Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443, 10.12.2021, pag. 9).*

anni dall'emissione dell'obbligazione, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo fino a dieci anni sia **debitamente** giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche e degli investimenti interessati, **e documentato in un piano CapEx. L'elenco delle attività economiche e degli investimenti ammissibili all'applicazione della proroga dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atto delegato.**

- (12 bis) ***Gli emittenti di obbligazioni verdi europee situati nei paesi figuranti nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o, nel caso di emittenti sovrani, che agevolano l'elusione fiscale attraverso la loro giurisdizione, non sono autorizzati a utilizzare la designazione di obbligazioni verdi europee.***
- (12 ter) ***Le disposizioni in materia di responsabilità civile dovrebbero applicarsi agli emittenti di obbligazioni verdi europee in relazione ai danni subiti dagli investitori dovuti a una violazione dell'assegnazione dei proventi allineata alla tassonomia.***
- (12 quater) ***Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rispettare le norme dell'UE nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, compresi quelli definiti dal regolamento (UE) 2020/852. Dovrebbero pertanto fare riferimento alla norma europea per le obbligazioni verdi per qualsiasi emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale. In quanto principale emittente mondiale di obbligazioni verdi, la Banca europea per gli investimenti si è già impegnata ad allineare il suo programma di obbligazioni verdi all'apposita norma europea.***
- (12 quinquies) ***Per agevolare l'uso delle obbligazioni verdi europee da parte di emittenti di paesi terzi e per incoraggiare lo sviluppo di tassonomie sostenibili di alta qualità nelle giurisdizioni di paesi terzi, i proventi delle obbligazioni assegnati in un paese terzo dovrebbero poter utilizzare una tassonomia sostenibile del paese terzo in questione purché tale tassonomia sia stata ritenuta "equivalente" alla tassonomia dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi ambientali, i criteri di danno significativo e contributo sostanziale e le garanzie minime nel settore dei diritti umani. Tuttavia, l'utilizzo dei proventi non dovrebbe essere assegnato ad attività economiche non contemplate dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. L'equivalenza dovrebbe essere stabilita tramite atto delegato basato sul parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, istituita dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852.***
- (13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni verdi europee e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. ***Ad eccezione dei portafogli di obbligazioni verdi europee, le schede informative e le relazioni annuali sull'assegnazione dovrebbero riguardare una sola obbligazione.***

(13 bis) Agli investitori dovrebbero inoltre essere fornite le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle altre obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o delle obbligazioni legate alla sostenibilità nell'Unione che non utilizzano la denominazione di "obbligazioni verdi europee" o "EuGB". È pertanto auspicabile che gli obblighi minimi di informativa si applichino agli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili od obbligazioni legate alla sostenibilità nell'Unione. Tra tali obblighi rientra la pubblicazione di una dichiarazione sulle procedure di dovuta diligenza in relazione ai principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, tenendo debitamente conto delle dimensioni degli emittenti, nonché della natura e della portata delle loro attività. Ciò dovrebbe rispecchiare gli obblighi esistenti per i prodotti finanziari diversi dalle obbligazioni verdi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 ter}. È auspicabile sviluppare ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione della dichiarazione mediante norme tecniche di regolamentazione. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione dovrebbero inoltre divulgare informazioni specifiche nell'ambito dell'informativa precontrattuale e delle relazioni periodiche annuali, che dovrebbero essere soggette alla medesima norma di verifica esterna applicata alle obbligazioni verdi europee.

- (14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni **indipendenti** di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, **■** revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee **e revisioni delle relazioni sull'impatto delle obbligazioni verdi europee.**
- (15) Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero rispettare i loro impegni nei confronti degli investitori e assegnare i proventi delle loro obbligazioni entro un tempo ragionevolmente breve in seguito all'emissione. Allo stesso tempo, gli emittenti non dovrebbero essere penalizzati per l'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ad attività economiche che non soddisfano ancora i criteri di tassonomia, ma che lo faranno entro il quinquennio (o il decennio in caso di proroga). **In tal caso, gli emittenti dovrebbero illustrare nei dettagli nei piani CapEx quando e con quali mezzi tali attività soddisferanno i criteri di tassonomia e come sarà garantito l'allineamento. I piani CapEx dovrebbero includere le fasi intermedie annuali che andranno verificate da un revisore esterno nelle relazioni sull'assegnazione. Ove i piani CapEx si riferiscano ad attività economiche di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, è auspicabile che tali attività soddisfino i pertinenti criteri di tassonomia entro un lasso di tempo non superiore a due anni.** Gli emittenti dovrebbero in ogni caso assegnare tutti i proventi delle loro obbligazioni verdi europee prima della scadenza di ciascuna obbligazione.
- (16) A differenza degli emittenti che sono imprese finanziarie o imprese non finanziarie, gli emittenti che sono soggetti sovrani possono utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare indirettamente attività economiche allineate ai criteri di

^{9 ter}. *Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).*

tassonomia attraverso l'utilizzo di programmi di spese fiscali o programmi di trasferimento, comprese le sovvenzioni. In tali casi i soggetti sovrani assicurano che le attività economiche finanziate da tali programmi siano conformi ai termini e alle condizioni di detti programmi. Per questo motivo, quando forniscono revisioni pre- e post-emissione di obbligazioni verdi europee emesse da soggetti sovrani e i cui proventi sono destinati a spese fiscali o sovvenzioni secondo termini e condizioni allineati con i criteri di tassonomia, non dovrebbe essere necessario ricorrere ai revisori esterni per valutare l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica finanziata da tali programmi. In tal caso dovrebbe essere sufficiente che i revisori esterni valutino l'allineamento dei termini e delle condizioni dei programmi di finanziamento interessati ai criteri di tassonomia. ***Tali programmi di finanziamento dovrebbero tuttavia essere oggetto di una valutazione d'impatto ex ante da parte di un soggetto terzo indipendente per valutare l'incidenza e l'efficienza dei costi del programma, nonché di una valutazione ex post dell'efficacia del programma che andrà esaminata dai revisori statali o da altri enti pubblici competenti dello Stato membro interessato.***

- (17) Alcune imprese finanziarie che detengono un portafoglio di obbligazioni verdi europee potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascuna obbligazione verde europea, le distinte attività finanziarie a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. Ciò è dovuto a un disallineamento tra, da un lato, la data di scadenza e il volume di finanziamenti di tali obbligazioni e, dall'altro, la data di scadenza e il volume delle attività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa finanziaria. In tali casi le imprese finanziarie dovrebbero essere tenute a indicare nello stato patrimoniale dell'impresa l'assegnazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie ecosostenibili. Tali imprese finanziarie dovrebbero quindi dimostrare nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi che le corrispondenti attività finanziarie ecosostenibili rispettavano i criteri di tassonomia al momento della loro creazione. Al fine di garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati ad attività economiche ecosostenibili, le imprese finanziarie dovrebbero altresì dimostrare che l'importo di tali attività finanziarie ecosostenibili è superiore o uguale a quello delle obbligazioni verdi europee non ancora scadute. Al fine di assicurare che le informazioni fornite rimangano complete e aggiornate, un revisore esterno dovrebbe rivedere ogni anno le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Tale revisore esterno dovrebbe in particolare concentrarsi su quelle attività finanziarie che non erano iscritte nello stato patrimoniale dell'emittente nella relazione sull'assegnazione dei proventi dell'anno precedente.
- (18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno ***due volte*** durante la vita dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. ***Ad eccezione dei portafogli di obbligazioni verdi europee, le relazioni sull'impatto dovrebbero riguardare una sola obbligazione. Per garantire l'accuratezza delle relazioni sull'impatto e tutelare gli investitori dal greenwashing, tali relazioni dovrebbero essere sottoposte a revisori esterni.***

(18 bis) *Le obbligazioni verdi europee e le obbligazioni legate alla sostenibilità mirano ad aiutare le imprese a finanziare la loro transizione verso la sostenibilità. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee o di obbligazioni legate alla sostenibilità cui incombe l'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 quater}. dovrebbero pertanto disporre di un piano di transizione in conformità di tali disposizioni e ottenere un parere positivo da un revisore a norma della citata direttiva. È auspicabile che le predette informazioni di carattere non finanziario siano divulgate nella scheda informativa e nelle relazioni sull'impatto per le obbligazioni verdi europee o nell'ambito dell'informativa precontrattuale e nelle relazioni sull'impatto in termini di sostenibilità per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In particolare, gli emittenti dovrebbero fornire informazioni sul modo e sulla misura in cui l'emissione di obbligazioni verdi europee o di obbligazioni legate alla sostenibilità ne accresca il grado di allineamento alla tassonomia a livello di ente, come previsto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, o ne riduca l'impatto ambientale alla luce degli obiettivi stabiliti nel piano di transizione, come previsto che sia divulgato a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE [modificata dalla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità].*

(19) I revisori statali o qualsiasi altro ente pubblico incaricato da un soggetto sovrano di valutare se i proventi delle obbligazioni verdi europee sono effettivamente destinati a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili sono soggetti statutari aventi competenza ed esperienza in materia di vigilanza sulla spesa pubblica e in genere godono di un'indipendenza garantita dalla legge. I soggetti sovrani che emettono obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a tali revisori o enti statali ai fini della revisione esterna delle obbligazioni emesse da tali soggetti sovrani. ***Laddove i revisori o enti statali non dovrebbero essere registrati o sottoposti a vigilanza ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i revisori o enti statali di paesi terzi siano approvati dall'ESMA.***

(20) Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni verdi europee, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web ***e, se del caso, su quello della sede di negoziazione in cui si chiede l'ammissione alla negoziazione***, i dettagli relativi alle obbligazioni verdi europee che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì la revisione pre-emissione e qualsiasi eventuale revisione post-emissione, ***le eventuali revisioni delle relazioni sull'impatto nonché, se del caso, il piano CapEx e il piano di transizione, come previsto che sia divulgato a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE [modificata dalla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità]. Tali pubblicazioni dovrebbero essere accessibili, con date di pubblicazione chiaramente visualizzate, che consentano all'utente di individuare le modifiche da una revisione all'altra.***

(20 bis) *È auspicabile che le autorità nazionali competenti vigilino sull'adempimento degli obblighi di trasparenza e revisione esterna da parte degli emittenti di obbligazioni verdi europee e obbligazioni legate alla sostenibilità o di altre obbligazioni commer-*

^{9 quater.} ***Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).***

cializzate come ecosostenibili nell'Unione. Le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di vietare a un emittente di emettere un'obbligazione in caso di mancato adempimento dei suoi obblighi in un'unica occasione, o di emettere obbligazioni per un determinato periodo di tempo non superiore a un anno, in caso di ripetute sospensioni temporanee.

- (21) Al fine di migliorare la trasparenza sulle modalità secondo le quali i revisori esterni giungono alle loro conclusioni, per assicurare che i revisori esterni dispongano di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza adeguate nonché per ridurre il rischio di potenziali conflitti di interesse e pertanto assicurare un'adeguata protezione degli investitori, gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero avvalersi esclusivamente di revisori esterni, anche di paesi terzi, che sono stati registrati e sono soggetti a vigilanza continua da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (22) Per rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori sulle modalità secondo le quali viene valutato l'allineamento dell'uso dei proventi delle obbligazioni rispetto ai criteri di tassonomia, i revisori esterni dovrebbero comunicare agli utenti delle revisioni pre-emissione e **post-emissione nonché delle relazioni sull'impatto** le metodologie e le ipotesi chiave che utilizzano nelle loro attività di revisione esterna in modo sufficientemente dettagliato, tenendo debitamente conto della protezione dei dati proprietari e della proprietà intellettuale.
- (23) I revisori esterni dovrebbero disporre di solidi dispositivi di governo societario al fine di assicurare che le loro revisioni pre- e post-emissione siano indipendenti, obiettive e di buona qualità. L'alta dirigenza dei revisori esterni dovrebbe pertanto disporre di competenze sufficienti in materia di servizi finanziari e questioni ambientali e garantire che un numero sufficiente di dipendenti aventi le conoscenze e l'esperienza necessarie si occupino della revisione esterna. Per lo stesso motivo, la funzione di controllo della conformità dovrebbe essere in grado di riferire i propri risultati a un organo di sorveglianza o a un organo di amministrazione.
- (24) Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni **e salvaguardare rigorose norme di trasparenza e condotta etica**, questi ultimi dovrebbero **soddisfare i requisiti organizzativi e le norme di condotta per attenuare ed evitare** situazioni di conflitto di interessi **effettivo o potenziale o** gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. **I revisori esterni non dovrebbero avere diritto a svolgere una revisione esterna in caso di conflitto di interessi che non possa essere adeguatamente affrontato.** I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente **e in maniera trasparente** eventuali conflitti di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti, **azionisti o qualsiasi altra persona coinvolta** nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.
- (25) È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori e aumentare la certezza del diritto. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso

tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

(25 bis) *Al fine di sostenere l'attività dell'ESMA nell'esercizio della sua competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione, è auspicabile che le autorità nazionali competenti collaborino in modo leale ed efficace con l'ESMA, attraverso meccanismi di scambio di informazioni per garantire un processo di registrazione e vigilanza trasparente, credibile ed efficace. A tal fine, l'ESMA dovrebbe disporre di risorse sufficienti.*

- (26) L'ESMA dovrebbe poter richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Dovrebbe pertanto essere in grado di richiedere tali informazioni a revisori esterni, persone coinvolte in attività di revisione esterna, entità oggetto di revisione e terze parti correlate, terze parti a cui i revisori esterni hanno esternalizzato funzioni operative e persone altrimenti strettamente e sostanzialmente legate o collegate a revisori esterni o attività di revisione esterna.
- (27) Per consentire all'ESMA di svolgere i propri compiti di vigilanza e, in particolare, di obbligare i revisori esterni a porre fine a una violazione, a fornire informazioni complete e corrette o a svolgere un'indagine o un'ispezione in loco, l'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (28) Gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono richiedere l'accesso ai servizi di revisori esterni di paesi terzi. Di conseguenza è necessario stabilire un regime per i revisori esterni di paesi terzi sulla base di una valutazione dell'equivalenza, di un riconoscimento o di un avallo ai sensi della o del quale i revisori esterni di paesi terzi possono fornire servizi di revisione esterna.
- (29) Al fine di agevolare l'accesso dei revisori esterni di paesi terzi in assenza di una decisione in materia di equivalenza, è necessario stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'ESMA di revisori esterni situati in un paese terzo.
- (30) Con l'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi a favore di emittenti di obbligazioni verdi europee, dovrebbe essere stabilito un sistema di avallo che consenta, a determinate condizioni, a revisori esterni registrati con sede nell'Unione di avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo dovrebbe essere pienamente responsabile di tali servizi avallati e garantire che tale revisore esterno di un paese terzo rispetti le prescrizioni di cui al presente regolamento.
- (31) Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di specificare la procedura per l'esercizio del potere di comminare sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di diritti da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali diritti. ***Alla Commissione dovrebbe inoltre essere delegato il potere di integrare il presente regolamento elencando le attività economiche che possono beneficiare dell'applicazione del periodo di proroga di dieci anni al massimo per soddisfare i requisiti della tassonomia in relazione all'assegnazione dell'utilizzo dei proventi e permettendo che l'utilizzo dei***

proventi di un'obbligazione verde europea possa essere assegnato in tutto o in parte in base a una tassonomia equivalente di un paese terzo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (32) Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
- (32 bis) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente la definizione e l'entità dei costi direttamente legati all'emissione di obbligazioni verdi europee.***
- (32 ter) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni comunicate dagli emittenti di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione.***
- (33) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri secondo i quali è possibile valutare una domanda di registrazione da parte di un revisore esterno e le informazioni che il revisore esterno deve fornire affinché si possa stabilirne il livello di conformità rispetto alle prescrizioni del presente regolamento. ■
- (33 bis) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente i requisiti per i revisori esterni onde evitare l'insorgere di conflitti d'interesse. L'ESMA dovrebbe elaborare tali norme in risposta agli andamenti del mercato da cui emergono rischi di conflitti d'interesse o a seguito di casi in cui si sono verificati conflitti d'interesse.***
- (34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (35) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni per la registrazione dei revisori esterni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

- (36) Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni verdi europee a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. ***Le obbligazioni legate alla sostenibilità e quelle commercializzate come sostenibili nell'Unione già emesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggette all'obbligo di conformità con il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di informativa e il ricorso a revisori esterni.***
- (36 bis) ***L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base del contributo della piattaforma sulla finanza sostenibile. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe elaborare altresì una valutazione d'impatto per riferire se la norma europea per le obbligazioni verdi debba diventare obbligatoria. Nel caso di una proposta di revisione del regolamento (UE) 2020/852, soprattutto al fine di ampliarne l'ambito di applicazione, è opportuno che la Commissione valuti i meriti del riesame del presente regolamento.***
- (36 ter) ***Poiché il presente regolamento crea un quadro che consente di denominare il debito pubblico come ecosostenibile, le imprese finanziarie dovrebbero comunicare la loro esposizione al debito pubblico ecosostenibile nell'ambito del loro coefficiente di attivi verdi, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/2178. Per integrare le esposizioni sovrane nel numeratore e nel denominatore del coefficiente di attivi verdi, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/852.***
- (37) Gli obiettivi del presente regolamento sono ***triplici: in primo luogo***, mira a garantire ***il confronto tra le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione; in secondo luogo, stabilisce*** requisiti uniformi ***per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; in terzo luogo, mira*** a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. ***Tali*** obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili, ***garantire l'integrità dei meriti ambientali rivendicati dagli emittenti di obbligazioni verdi europee e accrescere la trasparenza delle prestazioni ambientali di altre obbligazioni commercializzate come ecosostenibili.*** Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Titolo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green bond) per le obbligazioni ecosostenibili, **prevede obblighi minimi di informativa sulla sostenibilità per altre obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità nell'Unione**, e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni verdi europee.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "emittente", qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;
- (2) "impresa finanziaria", un GEFIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, una società di gestione di OICVM ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ o un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
- (3) "soggetto sovrano", una delle seguenti entità:
 - (a) l'Euratom, l'Unione o una delle loro agenzie;
 - (b) uno Stato, compresi un dipartimento governativo, un'agenzia o una società veicolo di tale Stato;
 - (c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione, **compresi un dipartimento governativo, un'agenzia o una società veicolo di tale membro**;
 - (d) un'entità regionale o comunale;

¹³ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- (e) un'impresa collettiva di più Stati sotto forma di organizzazione o società veicolo;
- (4) "criteri di tassonomia", i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
- (5) "mercato regolamentato", un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (5 bis) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile", un'obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell'obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;*
- (5 ter) "commercializzata nell'Unione": l'offerta o il collocamento diretti o indiretti a o presso investitori domiciliati o aventi sede legale nell'Unione;*
- (5 quater) "obbligazione con uso dei proventi": un'obbligazione i cui proventi sono destinati a specifiche attività economiche;*
- (5 quinquies) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell'emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale;*
- (5 sexies) "fattori di sostenibilità": fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;*
- (5 septies) "Stato membro d'origine":*
- (a) per le obbligazioni verdi europee soggette all'obbligo di redigere un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, uno Stato membro di origine come definito all'articolo 2, lettera m), di suddetto regolamento;*
- (b) per le obbligazioni verdi europee non soggette all'obbligo di redigere un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e che sono emesse da soggetti aventi la loro sede legale nell'Unione, lo Stato membro in cui l'emittente ha la propria sede legale; nonché*
- (c) per le obbligazioni verdi europee diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), lo Stato membro in cui le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico per la prima volta o, in mancanza di un'offerta al pubblico all'interno dell'Unione, lo Stato membro in cui le obbligazioni verdi europee sono ammesse per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;*
- (5 octies) "Stato membro ospitante": uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 2017/1129;*
- (5 nonies) "revisore esterno": un soggetto giuridico registrato per svolgere attività di valutazione a norma del presente regolamento;*
- (5 decies) "entità oggetto di revisione": qualsiasi entità sottoposta a revisione dell'emissione di obbligazioni a opera di un revisore esterno ai sensi del presente regolamento.*

¹⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Titolo II

Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" e obblighi di informativa sulla sostenibilità per altre obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità commercializzate nell'Unione

Capo I

Requisiti relativi alle obbligazioni

Articolo 3

Denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"

La denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" è utilizzata soltanto per obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo fino alla loro scadenza.

Articolo 4

Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee

1. Prima della scadenza delle obbligazioni, i proventi delle obbligazioni verdi europee, ***previa deduzione dei costi direttamente legati all'emissione***, sono assegnati esclusivamente e integralmente **■** a uno dei seguenti elementi o a una combinazione degli stessi:
 - (a) immobilizzazioni, comprese quelle delle famiglie, che non siano attività finanziarie;
 - (b) spese in conto capitale, comprese quelle delle famiglie;
 - (c) spese operative sostenute in un arco di tempo più recente di tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;
 - (d) le attività finanziarie di cui all'articolo 5, ***a condizione che l'obbligazione assegni i propri proventi a un portafoglio di attività finanziarie o, in alternativa, che tali attività siano state create entro tre anni dall'emissione dell'obbligazione verde europea;***

Ai fini del presente paragrafo, il termine "spese in conto capitale" indica le aggiunte a immobilizzazioni materiali e immateriali durante l'esercizio finanziario considerato prima del deprezzamento, dell'ammortamento e di eventuali nuove misurazioni, comprese le aggiunte derivanti da rivalutazioni e riduzioni di valore per l'esercizio finanziario interessato, ed esclusi il fair value o aggiunte a immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

Ai fini del presente paragrafo, il termine "spese operative" indica costi diretti non capitalizzati relativi a ricerca e sviluppo, istruzione e formazione, misure di ristrutturazione di edifici, locazione finanziaria a breve termine, interventi di manutenzione e riparazione, nonché qualsiasi altra spesa diretta relativa alla manutenzione quotidiana di immobilizzazioni materiali e immateriali di immobili,

impianti e attrezzature necessaria per assicurare il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

1 bis. *L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la definizione e la portata dei costi direttamente connessi alle emissioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. A titolo di deroga al paragrafo 1, un soggetto sovrano può assegnare i proventi delle obbligazioni verdi europee che ha emesso anche a uno dei seguenti elementi o a qualsiasi combinazione degli stessi:

- (a) capitale fisso di cui al punto 7.22 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸;
- (b) attività non finanziarie non prodotte di cui al punto 7.24 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013;
- (c) sgravi fiscali di cui al punto 20.167 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 concessi più di recente rispetto a tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;
- (d) contributi di cui al punto 4.30 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 trasferiti più di recente rispetto a tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;
- (e) uscite in conto capitale di cui al punto 20.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

■

Articolo 5 *Attività finanziarie*

1. Le attività finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono una delle seguenti attività o qualsiasi loro combinazione:

- (a) *un credito finanziario;*
- (b) *capitale proprio di un'altra entità.*

2. I proventi delle attività finanziarie di cui al paragrafo 1 sono assegnati soltanto ad immobilizzazioni che non siano attività finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), spese in conto capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o spese operative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

3. A titolo di deroga al paragrafo 2, i proventi delle attività finanziarie di cui al paragrafo 1 possono essere assegnati ad altre attività finanziarie a condizione che i proventi di tali attività finanziarie siano assegnati conformemente al paragrafo 2 *e che tale assegnazione non ostacoli la capacità dei revisori esterni di rivedere efficacemente l'assegnazione finale dei proventi.*

Articolo 6

Allineamento dell'uso dei proventi alla tassonomia

1. I proventi di cui all'articolo 4 sono *assegnati ai costi di emissione dell'obbligazione e alle attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che li soddisferanno entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano CapEx ai sensi del secondo comma del punto 1.1.2.2. dell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2021/2178.*

Il periodo di cui al primo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia debitamente giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano CapEx. Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento elencando le attività economiche ammissibili all'applicazione del periodo prorogato fino a dieci anni.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente articolo adottando l'atto delegato di cui al secondo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 60.

I piani CapEx che si riferiscono ad attività economiche di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 soddisfano i requisiti di tassonomia entro un lasso di tempo non superiore a due anni.

2. Laddove i proventi di una obbligazione verde europea siano assegnati mediante attività finanziarie a spese in conto capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o a spese operative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il periodo di tempo definito di cui al paragrafo 1, primo comma, inizia a decorrere dal momento della creazione dell'attività finanziaria.

- 2 bis. Le relazioni sull'assegnazione delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 9 includono informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano CapEx e sono soggette a revisione esterna. Se tali fasi intermedie annuali non sono realizzate in due occasioni consecutive, l'emittente annuncia sul proprio sito web e informa la sede di negoziazione pertinente che l'obbligazione in questione non soddisfa più i requisiti per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB".*

Articolo 6 bis

Uso dei proventi in caso di cartolarizzazioni

Qualora un'obbligazione verde europea sia utilizzata a fini di cartolarizzazione, i requisiti di cui all'articolo 6 si applicano al soggetto da cui l'emissione ha la sua origine economica.

Articolo 7

Applicazione dei criteri di tassonomia

1. Gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e c), all'articolo 4, paragrafo 2, o al **capitale proprio di un'altra entità** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), applicando gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione.

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***I proventi obbligazionari assegnati non devono essere obbligatoriamente riassegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

2. Se assegnano i proventi delle obbligazioni al **credito finanziario** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), gli emittenti applicano gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento della creazione del debito.

Laddove, al momento della creazione del **credito finanziario** di cui **all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)**, non sia in vigore alcun atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, gli emittenti applicano i primi atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del **credito finanziario** di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al **credito finanziario** di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro **dieci** anni dalla loro entrata in applicazione.

Articolo 7 bis

Esclusione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. ***Gli emittenti non sovrani e le terze parti ad essi collegate stabilite in giurisdizioni elencate nell'allegato I o II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non sono autorizzati a utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB", a meno che non dimostrino un'attività economica reale nella giurisdizione elencata.***

Gli emittenti sovrani elencati nell'allegato I o II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non sono autorizzati a utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB".

- 2. Gli emittenti comunicano il rispetto di tale requisito nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato I.*

Articolo 7 ter

Piani di transizione

- 1. Prima di emettere un'obbligazione verde europea o un'obbligazione legata alla sostenibilità, gli emittenti di tali obbligazioni che sono soggetti all'obbligo di creare piani di transizione a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 2 bis, o dell'articolo 29 bis, paragrafo 2 bis, della direttiva 2013/34/UE [modificata dal CSRD] devono aver ricevuto un parere positivo da parte di un revisore sull'allineamento del piano di transizione all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119.*
- 2. Gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità nell'Unione che sono soggetti all'obbligo di comunicare informazioni in materia di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE [come modificata dal CSRD] includono le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, del presente regolamento nell'informativa precontrattuale e le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, del presente regolamento in una relazione periodica annuale.*
- 3. L'informativa precontrattuale e le relazioni annuali periodiche di cui al paragrafo 2 sono riviste da revisori esterni che sono registrati conformemente agli articoli da 14 a 17, soddisfano i requisiti di cui ai titoli II e III e sono soggetti a vigilanza a norma del titolo IV, capo III, del presente regolamento.*

Articolo 7 quater

Informativa sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili

- 1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate nell'Unione come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità commercializzate nell'Unione pubblicano e mantengono sui loro siti web una dichiarazione sulle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni e della natura e della portata delle loro attività.*
- 2. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 relativi al contenuto, alle metodologie e alla presentazione delle informazioni di cui al primo paragrafo.*

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo paragrafo, le AEV chiedono, se del caso, il contributo dell'Agenzia europea dell'ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

Le AEV presentano tali progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n.

1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

3. *Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione che non utilizzano la denominazione "obbligazioni verdi europee" o "EuGB" indicano nelle loro informative precontrattuali:
(a) una spiegazione chiara e motivata del modo in cui l'obbligazione tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
(b) informazioni sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali dell'obbligazione, comprese le informazioni di cui all'allegato I.3;
(c) informazioni sulla prevista assegnazione dei proventi delle obbligazioni, comprese le informazioni di cui all'allegato I.4;
(d) informazioni sulla percentuale di allineamento alla tassonomia relativa all'uso dei proventi dell'obbligazione.*
4. *Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione che non utilizzano la denominazione "obbligazioni verdi europee" o "EuGB" includono nelle relazioni periodiche annuali una descrizione della misura in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali, comprese le informazioni di cui all'allegato II, punto 3.*
5. *Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.*
6. *L'informativa precontrattuale e le relazioni annuali periodiche sono riviste da revisori esterni che sono registrati conformemente agli articoli da 14 a 17, soddisfano i requisiti di cui ai titoli II e III e sono soggetti a vigilanza a norma del titolo IV, capo III, del presente regolamento.*

Articolo 7 quinquies

Utilizzo della norma per le obbligazioni verdi europee da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione

Le istituzioni e gli organi dell'Unione utilizzano la norma per le obbligazioni verdi europee e applicano i criteri di cui agli articoli da 4 a 7 bis a qualsiasi emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale.

Articolo 7 sexies

Equivalenza alla tassonomia

1. *Qualora un paese terzo disponga di una tassonomia per agevolare investimenti sostenibili sostanzialmente equivalenti alla tassonomia dell'UE, la Commissione, a seguito di una raccomandazione positiva della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852, adotta atti delegati conformemente all'articolo 60 al fine di integrare il presente regolamento*

autorizzando l'uso dei proventi di un EuGB in conformità di tale tassonomia di paesi terzi. L'utilizzo dei proventi non deve essere assegnato ad attività economiche non contemplate dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2020/852. Come minimo, la tassonomia dei paesi terzi ha obiettivi ambientali equivalenti e criteri equivalenti per il danno significativo e un contributo sostanziale a ciascuno di tali obiettivi ambientali e richiede garanzie minime nel settore dei diritti umani equivalenti a quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

2. *Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 consentono l'uso di una tassonomia equivalente di un paese terzo nell'assegnazione dei proventi di obbligazioni verdi europee a progetti nel paese terzo interessato. Tale tassonomia di paesi terzi può essere utilizzata per integrare la tassonomia dell'UE per una parte dei proventi dell'obbligazione verde europea o per assegnare integralmente i proventi dell'obbligazione verde europea. La tassonomia equivalente di un paese terzo non è utilizzata per progetti che hanno luogo nell'Unione o in un paese terzo diverso.*

Capo II

Obblighi di trasparenza e revisione esterna

Articolo 8

Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e revisione pre-emissione di detta scheda

1. Prima dell'emissione di una obbligazione verde europea gli emittenti:
 - (a) compilano la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato I;
 - (b) si assicurano che la scheda informativa sulle **obbligazioni** verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.
2. **Ogni** scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee **riguarda** una **singola obbligazione**. **Più schede informative possono essere pubblicate congiuntamente.**
- 2 bis.** **A titolo di deroga al paragrafo 2, una scheda informativa sull'obbligazione verde europea riguardante un'assegnazione di un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 può riguardare diverse emissioni di obbligazioni verde europee.**
3. La revisione pre-emissione della scheda informativa di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene tutte le seguenti informazioni:
 - (a) una valutazione del fatto che detta scheda informativa compilata sia conforme agli articoli da 4 a 7 **ter** del presente regolamento e all'allegato I di quest'ultimo;
 - (b) gli elementi di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Relazioni sull'assegnazione dei proventi e revisione post-emissione di dette relazioni

1. Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione verde europea interessata, gli emittenti di obbligazioni verdi europee redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni verdi europee interessate dalla data della loro emissione e fino alla fine dell'anno cui la relazione si riferisce sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 7.
2. Una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee **riguarda** una **singola obbligazione**. **Più relazioni sull'assegnazione possono essere pubblicate congiuntamente.**
- 2 bis.** **A titolo di deroga al paragrafo 2, una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee riguardante un'assegnazione di un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 può riguardare diverse emissioni di obbligazioni verde europee.**

3. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee in conformità agli articoli da 4 a 7 *ter*.
4. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull'assegnazione modificata.
5. A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti ■ che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.
- 5 bis.** *A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che assegnano proventi conformemente a un piano CapEx ai sensi dell'articolo 6 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno valuta in particolare se gli emittenti continuano a rispettare il piano CapEx.*
6. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee forniscono le relazioni sull'assegnazione dei proventi di cui ai paragrafi 3, 4, e 5 a un revisore esterno entro **90** giorni dalla fine dell'anno al quale tali relazioni fanno riferimento. La revisione post-emissione viene resa pubblica entro 90 giorni dal ricevimento della relazione sull'assegnazione dei proventi.
7. La revisione post-emissione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contiene tutti i seguenti elementi:
 - (a) la valutazione dell'assegnazione o meno, da parte dell'emittente, dei proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 *quater*, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
 - (b) la valutazione del rispetto, da parte dell'emittente, delle norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
 - (c) gli elementi di cui all'allegato IV.
8. Laddove i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a contributi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), la revisione post-emissione valuta soltanto la conformità agli articoli da 4 a 7 dei termini e delle condizioni secondo i quali tali spese o trasferimenti sono stati erogati. ***Tali assegnazioni di proventi sono soggette a una valutazione d'impatto ex ante effettuata da un terzo indipendente che fornisce una valutazione positiva dell'impatto e dell'efficienza in termini di costi di tali assegnazioni. L'efficacia dell'assegnazione dei proventi è inoltre verificata ex post dai revisori statali o da altri enti pubblici competenti dello Stato membro interessato.***

Articolo 10

Relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee

1. Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno **due volte** durante la vita dell'obbligazione in questione, redigono una relazione **■** sull'impatto dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.
2. **Ciascuna** relazione sull'impatto **riguarda una singola obbligazione. Più relazioni sull'impatto possono essere pubblicate congiuntamente.**
- 2 bis. **A titolo di deroga all'articolo 10, paragrafo 2, una relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee riguardante un'assegnazione di un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 può riguardare diverse emissioni di obbligazioni verdi europee.**
- 2 ter. **Gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono ottenere una revisione della relazione sull'impatto da parte di un revisore esterno. Tale riesame della relazione sull'impatto contiene tutti i seguenti elementi:**
 - (a) **una valutazione del fatto che l'emissione dell'obbligazione si allinea alla strategia di sostenibilità più ampia dell'emittente;**
 - (b) **una valutazione dell'impatto indicato in termini di sostenibilità dei proventi obbligazionari;**
 - (c) **gli elementi di cui all'allegato IV.**

Articolo 11

Emittenti sovrani

Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione, post-emissione **e una relazione sull'impatto** da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento. **I revisori statali o altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani di paesi terzi sono tenuti a ottenere l'approvazione dell'ESMA conformemente al titolo III, capo 1.**

Articolo 12

Prospetto per le obbligazioni verdi europee

1. Laddove sia necessario pubblicare un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto indica chiaramente, qualora sia necessario fornire informazioni sull'utilizzo dei proventi, che l'obbligazione verde europea è emessa conformemente al presente regolamento.
2. **■** Le informazioni contenute nella scheda informativa delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento **sono integralmente incluse nel prospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando il modello standardizzato di cui all'allegato I.**

Articolo 12 bis

Responsabilità civile

1. ***Gli Stati membri dispongono che la responsabilità dell'assegnazione dei proventi allineata con la tassonomia di cui agli articoli dal 4 al 7 spetti all'emittente o ai suoi organi amministrativi, di direzione o di controllo.***
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili dei danni subiti dagli investitori a causa di una violazione degli articoli da 4 a 7 del presente regolamento.***

Articolo 13

Pubblicazione sul sito web dell'emittente e notifica all'ESMA e alle autorità nazionali competenti

1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul proprio sito web ***e, se del caso, su quello della sede di negoziazione in cui si chiede l'ammissione alla negoziazione***, in una sezione distinta ***e accessibile*** denominata "Obbligazioni verdi europee", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:
 - (a) la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8 compilata, prima dell'emissione dell'obbligazione;
 - (b) la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, prima dell'emissione dell'obbligazione;
 - (c) le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 9, ogni anno fino all'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione verde europea interessata, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno di riferimento;
(c bis) se del caso, il piano CapEx di cui all'articolo 6;
 - (d) le revisioni post-emissione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 9;
 - (e) la relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10.
(e bis) se del caso, la revisione della relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10;
(e ter) se del caso, le informazioni di cui all'articolo 7 ter;
2. Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella seguente lingua o nelle seguenti lingue:
 - (a) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 36 del presente regolamento di tale Stato membro;
 - (b) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 37 del presente regolamento di ciascuno Stato membro oppure in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.
3. A titolo di deroga al paragrafo 2, se è necessario pubblicare un prospetto per l'obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le

informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

4. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee notificano all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.
5. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee notificano all'ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.

Titolo III

Revisori esterni per le obbligazioni verdi europee

Capo I

Condizioni per l'esercizio dell'attività di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee

Articolo 14 **Registrazione**

1. Prima di intraprendere l'attività in questione, i revisori esterni per le obbligazioni verdi europee si registrano presso l'ESMA.
2. I revisori esterni registrati presso l'ESMA soddisfano le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in qualsiasi momento.
3. I revisori statali ed altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani di valutare il rispetto del presente regolamento non sono soggetti al titolo III e al titolo IV del presente regolamento.

Articolo 15 **Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee**

1. Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee contiene tutte le informazioni che seguono:
 - (a) il nome completo del richiedente, l'indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI);
 - (b) il nome e gli estremi di contatto della persona di contatto;
 - (c) la forma giuridica del richiedente;
 - (d) l'assetto proprietario del richiedente;
 - (d bis) un documento contenente informazioni sui piani di attività e i dispositivi di governance aziendale del richiedente;**
 - (e) l'identità dei membri dell'alta dirigenza **e del consiglio d'amministrazione** del richiedente **con i loro curriculum vitae che mostrino almeno** il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;
 - (f) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione e il loro livello di esperienza e formazione **maturato in precedenza e** presso il richiedente **in revisioni esterne o servizi analoghi;**
 - (g) una descrizione delle procedure e delle metodologie attuate dal richiedente per emanare revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8, revisioni post-emissione di cui all'articolo 9 **e le revisioni della relazione sull'impatto di cui all'articolo 10;**
 - (h) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, **eliminare o** gestire e segnalare **in maniera trasparente eventuali** conflitti di interessi **effettivi o potenziali** di cui all'articolo 27;

- (i) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi ■ accordo di esternalizzazione per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione;
 - (j) laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente.
2. L'ESMA registra un richiedente in qualità di revisore esterno soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) l'alta dirigenza **e il consiglio di amministrazione** del richiedente **sono**:
 - i) di onorabilità sufficiente, **dimostrata, tra l'altro, dalla documentazione legale e dall'assenza di casi di negligenza professionale**;
 - ii) dotati di competenze sufficienti per assicurare che il richiedente possa svolgere i compiti richiesti ai revisori esterni ai sensi del presente regolamento;
 - iii) **dotati di** qualifiche professionali sufficienti;
 - iv) esperti in **una serie di attività**: garanzia della qualità, controllo della qualità, svolgimento di revisioni pre-, post-emissione **e della relazione sull'impatto, formulazione di pareri di seconda parte sull'allineamento e servizi finanziari**;
 - (b) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione e il loro livello di esperienza e formazione sono sufficienti per lo svolgimento dei compiti richiesti ai revisori esterni ai sensi del presente regolamento;
 - (c) le disposizioni interne attuate per assicurare il rispetto dei requisiti di cui al capo II della presente sezione sono appropriate ed efficaci.
3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA ne verifica la completezza.
- Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. **Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni supplementari, l'ESMA verifica la completezza della domanda.**
- Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.
4. L'ESMA registra o si rifiuta di registrare un richiedente entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa.
- L'ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il richiedente intenda fare ricorso all'esternalizzazione per svolgere **alcune delle** sue attività di revisore esterno.
- L'ESMA notifica per iscritto a un richiedente la sua registrazione in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare un richiedente. La decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore*].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore*].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione

1. Un revisore esterno notifica all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, o dei fatti relativi alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate.

L'ESMA analizza tali modifiche sostanziali. Nel caso in cui l'ESMA si opponga a tali modifiche sostanziali, ne informa il revisore esterno entro **45 giorni lavorativi** dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell'obiezione. Le modifiche di cui al primo comma possono essere attuate soltanto a condizione che l'ESMA non sollevi obiezioni alle modifiche entro tale periodo.

2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore*].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Regime linguistico

Un revisore esterno presenta la domanda di registrazione di cui all'articolo 15 in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del

15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea¹⁹ si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'ESMA e i revisori esterni e relativo personale.

Capo II

Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

Articolo 18 **Principi generali**

1. I revisori esterni impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
2. I revisori esterni monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure da loro stabiliti conformemente al presente regolamento con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per affrontare eventuali carenze.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse, dei meccanismi e delle procedure dei revisori esterni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore*].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19 **Alta dirigenza**

1. L'alta dirigenza *e il consiglio di amministrazione* del revisore esterno assicura *o supervisiona* tutto quanto segue:
 - (a) una gestione sana e prudente del revisore esterno;
 - (b) l'indipendenza delle attività di valutazione;
 - (c) l'adeguata individuazione, *eliminazione o* gestione e comunicazione di *qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale in maniera trasparente*;
 - (d) il rispetto da parte del revisore esterno degli obblighi del presente regolamento in ogni momento.
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la gestione sana e prudente del revisore esterno di cui paragrafo 1, *lettere a) e c)*.

¹⁹ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Analisti e dipendenti di revisori esterni

1. I revisori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a loro disposizione o soggetti al loro controllo e che siano coinvolti nelle attività di valutazione, dispongano delle conoscenze e delle esperienze necessarie per i doveri loro assegnati.
2. I revisori esterni garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti ai diritti o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all'entità valutata da un legame di controllo.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze delle persone di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Funzione di controllo della conformità

1. I revisori esterni istituiscono e mantengono una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità **che opera in maniera indipendente. La funzione di controllo della conformità assicura il monitoraggio, fornisce consulenza e riferisce in merito al rispetto, da parte del revisore esterno e dei suoi dipendenti, degli obblighi del revisore esterno** ai sensi del presente regolamento.
2. I revisori esterni assicurano che la funzione di controllo della conformità:
 - (a) disponga **dell'autorità** per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente;
 - (b) disponga delle risorse e delle competenze necessarie nonché dell'accesso a tutte le informazioni pertinenti;
 - (c) non monitori o valuti le proprie attività;
 - (d) non riceva compensi in relazione alle prestazioni del revisore esterno.

3. Le risultanze della funzione di controllo della conformità sono messe a disposizione di un organo di sorveglianza oppure, ove applicabile, di un organo di amministrazione del revisore esterno.
4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone **dell'autorità** per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente come previsto al paragrafo 2, lettera a), nonché i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone delle risorse e delle competenze necessarie ed ha accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Politiche e procedure interne

1. I revisori esterni adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che gli interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.
2. I revisori esterni adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare le procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23

Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni pre- e post-emissione e le revisioni delle relazioni sull'impatto

1. I revisori esterni adottano e attuano misure destinate ad assicurare che le loro revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8, le loro revisioni post-emissione di cui all'articolo 9 **e le loro revisioni delle relazioni sull'impatto di cui all'articolo 10** si basino su un'analisi approfondita di tutte le informazioni di cui dispongono e che, secondo le loro metodologie **trasparenti e pubbliche**, sono rilevanti per la loro analisi.

1 bis. I revisori esterni mettono a disposizione del pubblico quanto segue:

- (a) le metodologie che utilizzano nell'ambito delle loro attività di valutazione per le revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8;**
 - (b) le loro revisioni post-emissione di cui all'articolo 9; e**
 - (c) le loro revisioni delle relazioni sull'impatto di cui all'articolo 10.**
2. I revisori esterni utilizzano informazioni di qualità sufficiente e provenienti da fonti affidabili quando forniscono revisioni pre-emissione, revisioni post-emissione **o revisioni delle relazioni sull'impatto.**
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 2 siano di qualità sufficiente e se le fonti di cui al paragrafo 2 siano affidabili.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24 mesi dopo la data di entrata in vigore**].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione

1. I revisori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione pre-emissione di cui all'articolo 8, su una revisione post-emissione di cui all'articolo 9 **o su una revisione della relazione sull'impatto di cui all'articolo 10** notificano immediatamente e spiegano tali errori all'ESMA e agli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate.
2. I revisori esterni **correggono tempestivamente gli errori e** pubblicano **quanto prima** gli errori di cui al paragrafo 1 sui loro siti web, insieme, se del caso, a una revisione pre-emissione, una revisione post-emissione **o una revisione della relazione sull'impatto** riveduta. I documenti riveduti indicano i motivi delle modifiche.

Articolo 25

Esternalizzazione

1. I revisori esterni che esternalizzano **parte delle** loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori abbiano l'abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale. Tali revisori esterni assicurano inoltre che l'esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali revisori esterni del presente regolamento.
2. **La decisione dei revisori esterni di esternalizzare parte delle loro attività di valutazione di cui al paragrafo 1 è debitamente motivata.** I revisori esterni non esternalizzano **tutte le proprie attività di valutazione né** la propria funzione di controllo della conformità.

3. I revisori esterni notificano all'ESMA le proprie attività di valutazione che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività. **Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, l'ESMA approva o respinge gli accordi di esternalizzazione. L'ESMA respinge gli accordi di esternalizzazione se ritiene che il revisore esterno non rispetti i paragrafi 1, 2 o 4.**
4. I revisori esterni che esternalizzano le attività di valutazione garantiscono che tale esternalizzazione non riduca o comprometta la loro capacità di svolgere la loro funzione o i loro ruoli di membri dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione del revisore esterno.
5. I revisori esterni assicurano che i prestatori di servizi terzi cooperino **efficacemente e soddisfino appieno tutte le richieste di vigilanza dell'ESMA** in relazione a qualsiasi attività di valutazione esternalizzata.
6. I revisori esterni rimangono responsabili per qualsiasi attività esternalizzata e adottano misure organizzative per garantire quanto segue:
 - (a) la valutazione se il prestatore di servizi terzo esegue le attività di valutazione esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari dell'Unione e nazionali applicabili e provvede a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;
 - (b) l'individuazione di eventuali rischi potenziali in relazione alle attività di valutazione esternalizzate;
 - (c) il monitoraggio periodico adeguato delle attività di valutazione esternalizzate;
 - (d) le procedure di controllo adeguate rispetto alle attività di valutazione esternalizzate, compresa un'efficace vigilanza sulle attività di valutazione esternalizzate e su qualsiasi rischio potenziale all'interno del prestatore di servizi terzo;
 - (e) l'assicurazione di un'adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.

Ai fini della lettera e), i revisori esterni ottengono informazioni sulle modalità di continuità operativa dei prestatori di servizi terzi, valutano la loro qualità e richiedono miglioramenti di tali modalità se necessario.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
 - (a) i criteri per valutare l'abilità e la capacità di prestatori di servizi terzi di svolgere le attività di valutazione in maniera affidabile e professionale;
 - (b) i criteri per garantire che l'esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei revisori esterni o la capacità dell'ESMA di controllare la conformità dei revisori esterni al presente regolamento, **compresi i possibili limiti relativi alle attività di valutazione che possono essere esternalizzate.**

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Obblighi di conservazione delle registrazioni

1. I revisori esterni tengono registrazioni adeguate di tutti i seguenti elementi:
 - (a) l'identità delle persone che partecipano alla determinazione e all'approvazione delle revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8, delle revisioni post-emissione di cui all'articolo 9 **e delle revisioni delle relazioni sull'impatto di cui all'articolo 10**, nonché la data in cui sono state adottate le decisioni che approvano le revisioni pre-emissione e post-emissione **e le revisioni delle relazioni sull'impatto**;
 - (b) la documentazione riguardante le procedure e le metodologie utilizzate dai revisori esterni per svolgere e redigere le revisioni pre-emissione e post-emissione **e le revisioni delle relazioni sull'impatto**;
 - (c) i documenti interni, comprese le informazioni non pubbliche e documenti di lavoro, utilizzati per formare la base di qualsiasi revisione pre-emissione, revisione post-emissione **o revisione della relazione sull'impatto**;
 - (d) le registrazioni delle procedure e delle misure attuate dai revisori esterni per conformarsi al presente regolamento;
 - (e) copie di comunicazioni interne ed esterne relative alle attività di valutazione, comprese le comunicazioni elettroniche, ricevute e inviate dal revisore esterno e dai suoi dipendenti, che si riferiscono alle attività di valutazione.
2. Le registrazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'ESMA su richiesta.
3. Laddove l'ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell'emittente dell'obbligazione verde europea ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.

Articolo 27

Conflitti di interesse e riservatezza delle informazioni

1. I revisori esterni individuano, eliminano, gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, **azionisti**, qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione, revisioni post-emissione **e revisioni delle relazioni sull'impatto**.

Ai fini del presente regolamento, il termine "azionista" comprende i titolari effettivi quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

2. I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione *sono concordati dal revisore e dall'emittente prima della revisione pre-emissione o post-emissione o della revisione della relazione sull'impatto* e non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o post-emissione o della revisione della relazione sull'impatto né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.
 3. Gli analisti, i dipendenti del revisore esterno e qualsiasi altra persona contrattualmente legata ai revisori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione sono vincolati dall'obbligo del segreto professionale.
 4. I revisori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti o qualsiasi altra persona fisica contrattualmente legata ai revisori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione:
 - (a) adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del revisore esterno da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di valutazione;
 - (b) non divulgino informazioni sulle revisioni pre-emissione o post-emissione o *sulle revisioni delle relazioni sull'impatto*, possibili future revisioni pre-emissione o post-emissione o *revisioni delle relazioni sull'impatto*, a qualsiasi parte diversa dagli emittenti che hanno richiesto la valutazione da parte del revisore esterno;
 - (c) non utilizzino o condividano informazioni riservate per qualsiasi altra finalità diversa dalle attività di valutazione.
- 4 bis.** *Un revisore esterno non emette una revisione in nessuna delle seguenti circostanze:*
- (a) *il revisore esterno o la persona di cui al paragrafo 1 possiede direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell'entità oggetto di revisione o di terzi collegati o ha qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto in tale entità o in terzi diversi da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita;*
 - (b) *un azionista o socio del revisore esterno che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale revisore o è altrimenti in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del revisore detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto dell'entità oggetto di revisione o di un terzo collegato o qualsiasi altro diritto di proprietà in tale entità oggetto di revisione o terzo, ad eccezione di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati e fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non mettano tale azionista o socio del revisore esterno in grado di*

²⁰ *Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).*

esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche svolte da tale regime;

- (c) la revisione esterna riguarda un'entità oggetto di revisione o un terzo collegato direttamente o indirettamente al revisore esterno da un legame di controllo;*
- (d) la revisione esterna riguarda un'entità oggetto di revisione o un terzo collegato che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto del revisore esterno;*
- (e) una persona di cui al paragrafo 1 è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità oggetto di revisione o di un terzo collegato;*
- (f) un azionista o socio di un revisore esterno che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale revisore esterno o è altrimenti in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del revisore esterno è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità oggetto di revisione o di un terzo collegato; o*
- (g) un analista di rating che ha partecipato alla determinazione del risultato di una revisione o una persona che ha approvato una revisione ha intrattenuto/intrattiene con l'entità oggetto di revisione o con terzi ad essa collegati una relazione che potrebbe causare un conflitto di interessi.*

Un revisore esterno comunica immediatamente all'ESMA se una delle circostanze di cui al primo comma si applica a una revisione esistente.

Articolo 28

Prestazione di altri servizi

I revisori esterni che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione garantiscono che tali altri servizi non creino conflitti di interesse con le loro attività di valutazione relative alle obbligazioni verdi europee. Tali revisori esterni comunicano nelle loro revisioni pre-emissione e post-emissione *e nelle loro revisioni delle relazioni sull'impatto* qualsiasi altro servizio previsto per l'entità valutata o qualsiasi terza parte correlata.

Le attività di valutazione di cui al paragrafo 1 sono considerate servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Tali attività di valutazione non rientrano nell'ambito di applicazione delle deroghe relative alla prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento.

²¹ *Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).*

Capo III

Revisioni pre-emissione e post-emissione e revisioni delle relazioni sull'impatto

Articolo 29

Riferimenti all'ESMA o ad altre autorità competenti

Nella loro revisione pre-emissione o post-emissione o nella loro revisione della relazione **sull'impatto**, i revisori esterni non fanno riferimento all'ESMA né ad alcuna autorità competente in maniera tale da indicare o suggerire che l'ESMA o qualsiasi autorità competente avalli o approvi tale revisione o qualsiasi attività di valutazione del revisore esterno.

Articolo 30

Pubblicazione di revisioni pre-emissione, revisioni post-emissione e revisioni delle relazioni sull'impatto

1. I revisori esterni pubblicano e rendono disponibili gratuitamente sui loro siti web **e sul sito web della sede di negoziazione in cui l'emittente chiede l'ammissione** tutti i seguenti documenti:
 - (a) in una sezione separata denominata "Norma per le obbligazioni verdi europee - Revisioni pre-emissione" le revisioni pre-emissione da loro emesse;
 - (b) in una sezione separata denominata "Norma per le obbligazioni verdi europee - Revisioni post-emissione" le revisioni post-emissione da loro emesse;
 - (c) **in una sezione separata denominata "Norma per le obbligazioni verdi europee - Revisioni delle relazioni sull'impatto" le revisioni delle relazioni sull'impatto da loro emesse.**
2. Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono messe a disposizione del pubblico entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dell'obbligazione verde europea interessata.
3. Le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione del pubblico senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi da parte del revisore esterno.
- 3 bis. Le revisioni delle relazioni sull'impatto di cui al paragrafo 1, lettera c), sono messe a disposizione del pubblico senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull'impatto da parte del revisore esterno.**
4. Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), **■** le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), **e le revisioni delle relazioni sull'impatto di cui al paragrafo 1, lettera c),** rimangono pubblicamente disponibili quanto meno fino alla scadenza dell'obbligazione dopo la loro pubblicazione sul sito web del revisore esterno.
5. I revisori esterni che decidono di interrompere la messa a disposizione di una revisione pre-emissione, di una revisione post-emissione **o di una revisione della relazione**

sull'impatto forniscono informazioni sui motivi di tale decisione nelle sezioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), senza indugio dopo tale decisione.

Capo IV

Prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi

Articolo 31

Disposizioni generali

1. Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti che emettono obbligazioni verdi europee laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA conformemente all'articolo 59.
- 1 bis.** *L'ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il revisore esterno del paese terzo richiedente intenda fare ricorso all'esternalizzazione per svolgere le sue attività di revisore esterno.*
2. L'ESMA registra un revisore esterno di un paese terzo che ha presentato domanda per prestare servizi di revisione esterna conformemente al presente regolamento in tutta l'Unione a norma del paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1;
 - (b) il revisore esterno di un paese terzo è registrato o autorizzato a prestare i servizi di revisione esterna da erogare nell'Unione ed è soggetto a una vigilanza ed un'applicazione delle norme efficaci che garantiscono il pieno rispetto degli obblighi applicabili in tale paese terzo;
 - (c) sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.
3. Laddove un revisore esterno di un paese terzo sia registrato conformemente al presente articolo, non vengono imposti obblighi aggiuntivi al revisore esterno del paese terzo in relazione alle questioni trattate dal presente regolamento.
4. Il revisore esterno del paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria domanda all'ESMA dopo l'adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all'articolo 32 che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale il revisore esterno del paese terzo è registrato o autorizzato è equivalente ai requisiti enunciati all'articolo 32, paragrafo 1.
5. Il revisore esterno del paese terzo presenta la sua domanda di cui al primo comma utilizzando i moduli e i modelli di cui all'articolo 15.
6. Il revisore esterno richiedente del paese terzo fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione.
7. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la richiesta non è completa, l'ESMA fissa un termine entro il quale il revisore esterno richiedente del paese terzo è tenuto a fornire le informazioni supplementari.
8. La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.

9. Entro 45 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il revisore esterno richiedente del paese terzo in merito all'accettazione o meno della domanda, fornendogli spiegazioni esaurienti.
10. I revisori esterni di un paese terzo che prestano servizi conformemente al presente articolo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni verdi europee stabiliti nell'Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale o di un collegio arbitrale in uno Stato membro.

Articolo 32

Decisione di equivalenza

1. La Commissione può adottare una decisione in relazione a un paese terzo affermando che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di tale paese terzo assicurano che i revisori esterni registrati o autorizzati in tale paese terzo rispettino requisiti organizzativi e norme di comportamento legalmente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti previsti nel presente regolamento e nelle misure di esecuzione adottate ai sensi del presente regolamento, così come che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema equivalente efficace per il riconoscimento dei revisori esterni registrati o autorizzati ai sensi dei regimi giuridici di paesi terzi.
2. Il quadro delle norme di comportamento e organizzativo di un paese terzo può essere considerato avere effetti equivalenti se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - (a) le entità che prestano servizi di revisione esterna in tale paese terzo sono soggette a registrazione od autorizzazione e a una vigilanza e applicazione delle norme efficace e permanente;
 - (b) le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nel settore delle funzioni di controllo interno; nonché
 - (c) le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a norme di comportamento adeguate.
3. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano tutti i seguenti elementi:
 - (a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni concernenti i revisori esterni di paesi terzi registrati o autorizzati nei paesi terzi richieste dall'ESMA;
 - (b) il meccanismo per la notifica tempestiva all'ESMA nel caso in cui l'autorità competente del paese terzo ritenga che il revisore esterno di un paese terzo soggetto alla sua vigilanza, e che l'ESMA ha registrato nel registro di cui all'articolo 59, violi le condizioni della sua registrazione o autorizzazione o altre norme che il revisore esterno è tenuto a osservare;
 - (c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

4. Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1, e che è registrato nel registro di cui all'articolo 59, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni verdi europee in tutta l'Unione.
5. Un revisore esterno di un paese terzo non utilizza più i diritti ai sensi dell'articolo 31, se la Commissione revoca la sua decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a tale paese terzo.

Articolo 33

Revoca della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo

1. L'ESMA revoca la registrazione di un revisore esterno di un paese terzo nel registro stabilito conformemente all'articolo 59 se è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
 - (a) l'ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi nell'Unione, il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento dei mercati;
 - (b) l'ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi nell'Unione, il revisore esterno del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili allo stesso nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.
- 1 bis. Se una o più delle condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'ESMA deferisce la questione all'autorità competente del paese terzo. Se l'autorità competente del paese terzo non ha adottato le misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che il revisore esterno del paese terzo in questione si conforma ai requisiti applicabili allo stesso in quel paese, l'ESMA revoca la registrazione del revisore esterno del paese terzo almeno 30 giorni dopo aver informato l'autorità competente del paese terzo la sua intenzione di revocare la registrazione.***
2. L'ESMA informa senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito web.
3. La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.

Articolo 34

Riconoscimento di un revisore esterno situato in un paese terzo

1. Fino al momento dell'adozione di una decisione in materia di equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento, a condizione che il revisore esterno del paese terzo acquisisca il riconoscimento preliminare dall'ESMA conformemente al presente articolo.

2. Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 rispetta i requisiti di cui agli articoli da 15 a 30 e agli articoli da 47 a 49.
3. Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 ha un rappresentante legale situato nell'Unione. Tale rappresentante legale:
 - (a) è responsabile, unitamente al revisore esterno del paese terzo, per assicurare che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 e in tal senso è responsabile nei confronti dell'ESMA per la condotta del revisore esterno del paese terzo nell'Unione;
 - (b) agisce per conto del revisore esterno del paese terzo in qualità di punto di contatto principale nei confronti dell'ESMA e di qualsiasi altra persona nell'Unione per quanto concerne gli obblighi del revisore esterno ai sensi del presente regolamento;
 - (c) dispone di conoscenze, competenze e risorse sufficienti per adempiere i suoi obblighi in base al presente paragrafo.
4. Una domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni necessarie per convincere l'ESMA che il revisore esterno del paese terzo ha attuato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della vigilanza sullo stesso nel paese terzo.
5. Entro **30** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA, quest'ultima ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Entro **60** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L'ESMA notifica a un richiedente il suo riconoscimento in qualità di revisore esterno di un paese terzo oppure il suo rifiuto a rilasciare tale riconoscimento. La decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.
6. L'ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi servizi o l'ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione delle prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo

1. Un revisore esterno situato nell'Unione registrato conformemente all'articolo 15 e iscritto nel registro ai sensi dell'articolo 59 può presentare domanda all'ESMA per avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo su base continuativa nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il revisore esterno avallante ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, all'ESMA che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo oggetto dell'avallo soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli del presente regolamento;
 - (b) il revisore esterno avallante dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte di tale revisore esterno del paese terzo nonché per gestire i rischi associati;
 - (c) si fa affidamento sul revisore esterno del paese terzo per uno qualsiasi dei seguenti motivi obiettivi:
 - i. specificità dei mercati o investimenti sottostanti;
 - ii. prossimità di detto revisore oggetto di avallo a mercati, emittenti o investitori del paese terzo;
 - iii. competenza del revisore del paese terzo nel prestare i servizi di revisione esterna o nel contesto di mercati o investimenti specifici.
2. Un revisore esterno che presenta una domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.
3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l'ESMA la esamina e adotta una decisione per autorizzare l'avallo o per rifiutarlo.

L'ESMA notifica a un richiedente la sua decisione in merito all'avallo di cui al paragrafo 1. La decisione specifica i motivi e acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

4. I servizi prestati ai sensi del presente regolamento da un revisore esterno di un paese terzo oggetto dell'avallo sono considerati servizi forniti dal revisore esterno avallante. Il revisore esterno avallante non vi fa ricorso con l'intento di eludere gli obblighi introdotti dal presente regolamento.
5. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno di un paese terzo è pienamente responsabile per tali servizi e per il rispetto degli obblighi ai sensi del presente regolamento.
6. Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, l'ESMA ha il potere di imporre al revisore esterno avallante la cessazione dell'avallo.
7. Un revisore esterno che avalla i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno del paese terzo pubblica le informazioni di cui all'articolo 13 sul proprio sito web.
8. Un revisore esterno che avalla i servizi forniti ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno di un paese terzo presenta ogni anno una relazione all'ESMA in merito ai servizi che ha avallato nei dodici mesi precedenti.

Titolo IV

Vigilanza da parte delle autorità competenti e dell'ESMA

Capo 1

Autorità competenti

Articolo 36

Vigilanza da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti designate conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129 garantiscono che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano applicati.

Articolo 37

Poteri delle autorità competenti

1. Per adempiere i compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
 - (a) richiedere agli emittenti di includere le informazioni di cui all'allegato I nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee;
 - (b) richiedere agli emittenti di pubblicare annualmente relazioni sull'assegnazione dei proventi o di includere nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi le informazioni su tutti gli elementi di cui all'allegato II;
 - (c) richiedere agli emittenti di pubblicare una relazione sull'impatto o di includere nella relazione sull'impatto le informazioni su tutti gli elementi di cui all'allegato III;
 - (c bis) imporre agli emittenti di aderire ai requisiti di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2;***
 - (c ter) imporre agli emittenti di aderire ai requisiti di cui all'articolo 7 quater;***
 - (d) richiedere a revisori e alta dirigenza dell'emittente di fornire informazioni e documenti;
 - (e) sospendere un'offerta di obbligazioni verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;
 - (f) proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;
 - (f bis) vietare un'offerta di obbligazioni verdi europee in ogni caso finché persiste la violazione degli articoli da 8 a 13;***
 - (g) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento

e imporre all'emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web e di informare gli investitori nell'obbligazione della non conformità;

(g bis) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità commercializzate nell'Unione o di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili nell'Unione non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli 7 ter e 7 quater e imporre all'emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web e di informare gli investitori nell'obbligazione della non conformità;

(g ter) vietare a un emittente di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo di tempo non superiore a un anno in caso di ripetute sospensioni di un'offerta di obbligazioni verdi europee di cui alla lettera e) o di pubblicità di cui alla lettera f);

(h) eseguire indagini o ispezioni in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma.

2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con una qualsiasi delle seguenti modalità:
 - (a) direttamente;
 - (b) in collaborazione con altre autorità;
 - (c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
 - (d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine, **nonché delle risorse adeguate**, necessari allo svolgimento dei loro compiti.
4. La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale notifica.

Articolo 38

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro ai fini del presente regolamento.

2. Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente in una delle seguenti circostanze eccezionali:
 - (a) l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale;
 - (b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;
 - (c) qualora nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

3. L'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di indagini o ispezioni in loco.

Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un'ispezione in loco o a un'indagine, può adottare una delle seguenti misure:

- (a) effettuare l'indagine o l'ispezione in loco direttamente;
 - (b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'indagine o all'ispezione in loco;
 - (c) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'indagine o l'ispezione in loco;
 - (d) nominare revisori o esperti che eseguano l'indagine o l'ispezione in loco;
 - (e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.
4. Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 TFUE, nelle situazioni di cui alla prima frase del presente paragrafo l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
 5. All'ESMA è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

Articolo 40

Misure cautelari

1. Un'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi evidenti e dimostrabili per ritenere che l'emittente di una obbligazione verde europea abbia commesso irregolarità oppure che tale soggetto abbia violato i propri obblighi ai sensi del presente regolamento riferisce tali risultanze all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ESMA.
2. Laddove, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un emittente di una obbligazione verde europea persista nel violare il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, prende tutte le misure adeguate per proteggere gli investitori e informa senza indebito ritardo la Commissione e l'ESMA in merito a tale circostanza.
3. Un'autorità competente che sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un'altra autorità competente a norma del paragrafo 2 può sottoporre la questione all'ESMA. L'ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 41

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37 e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure

amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano a quanto segue:

(a) violazioni degli articoli da 8 a 13;

(a bis) violazioni dell'articolo 7 ter o 7 quater;

(b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 37.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a), **a bis)** o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al [data di applicazione del presente regolamento]. In questo caso gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano, in dettaglio, le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Informano inoltre senza indugio la Commissione e l'ESMA in merito a tutte le successive modifiche di dette norme.

2. Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e a bis)**:

(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o l'entità responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera g);

(b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o all'entità responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

(b bis) un'ingiunzione che vieta alla persona fisica o all'entità responsabile di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo di tempo non superiore a un anno;

(c) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(d) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a [500 000] EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire data di entrata in vigore], o allo 0,5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione;

(e) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a [50 000] EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Ai fini della lettera d), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²², il pertinente

²² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica

fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile, che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni amministrative pecuniarie più elevate di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 42

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
 - (a) la gravità e la durata della violazione;
 - (b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
 - (c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
 - (d) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
 - (e) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (f) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
 - (g) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
 - (h) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 41, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 43

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione

della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

giurisdizionale.

Articolo 44

Pubblicazione delle decisioni

1. La decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che il soggetto destinatario di tale decisione è stato informato di tale decisione. La pubblicazione contiene le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
2. Quando la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dalle autorità competenti sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti provvedano in uno dei modi seguenti:
 - (a) differiscano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino; o
 - (b) pubblichino la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
 - (c) non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.
3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.
4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione ***sono limitati a quanto necessario ai fini del caso specifico*** e sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 45

Segnalazione di sanzioni all'ESMA

1. L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 41. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
2. Un'autorità competente che ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali segnala contemporaneamente tali sanzioni o misure all'ESMA.
3. Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative inflitte ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale inflitta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

Capo 2 ESMA

Articolo 46

Esercizio dei poteri di cui agli articoli 47, 48 e 49

I poteri conferiti dagli articoli 47, 48 e 49 all'ESMA, ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 47

Richiesta di informazioni

1. L'ESMA, mediante richiesta semplice o decisione, può richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
 - (a) **dipendenti e tutte le** persone che conducono ■ l'attività di revisore esterno;
 - (b) membri **del consiglio** di sorveglianza, **del consiglio** di gestione o **del consiglio** di amministrazione del revisore esterno;
 - (c) membri dell'alta dirigenza del revisore esterno;
 - (d) qualsiasi persona direttamente coinvolta nelle attività di valutazione del revisore esterno;

- (e) rappresentanti legali e dipendenti di soggetti ai quali un revisore esterno ha esternalizzato determinate funzioni ai sensi dell'articolo 25;
 - (f) persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale al processo di gestione del revisore esterno, **compresi gli azionisti e altre società che fanno parte del gruppo societario del revisore esterno**;
 - (g) chiunque agisca come o finga di essere un revisore esterno, senza essere registrato come tale, nonché qualsiasi persona che svolga una delle funzioni di cui alle lettere da a) ad f) per tale persona.
2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:
- (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;
 - (d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
 - (e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;
 - (f) indica la sanzione pecuniaria potenziale prevista all'articolo 52 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
- (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;
 - (d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
 - (e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53 laddove le informazioni fornite siano incomplete;
 - (f) indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 52 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;
 - (g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi la commissione di ricorso conformemente agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61 del medesimo regolamento.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 48
Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:
 - (a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
 - (b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;
 - (c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'ispezione e al suo oggetto e registrarne le risposte;
 - (d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
 - (e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dalla stessa ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 52 qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 53, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. L'ESMA informa con debito anticipo, prima dell'indagine, l'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 36 dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine in merito allo svolgimento di detta indagine nonché all'identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell'ESMA, i funzionari dell'autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati come previsto al paragrafo 1, lettera e), un'autorità competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA richiede tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

6. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 49
Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'ESMA può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e dispongono di tutti i poteri di cui all'articolo 48, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, gli immobili e i libri e la documentazione aziendale per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità di vigilanza competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. ■
4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.
5. Le persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.
6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 48, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall'articolo 48, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari dell'ESMA e le altre persone che li accompagnano, autorizzate dall'ESMA, constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
9. Se le norme nazionali applicabili richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 8, l'ESMA presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.
10. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità di dette misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 36 e l'ESMA ■ si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 36, l'ESMA ■ e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 51

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 55, paragrafo 8, che una persona ha commesso una violazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

- (a) revoca della registrazione di un revisore esterno;
- (b) revoca del riconoscimento di un revisore esterno situato in un paese terzo;
- (c) divieto temporaneo per il revisore esterno di esercitare le attività ai sensi del presente regolamento in tutta l'Unione fino alla cessazione della violazione;
- (d) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
- (e) adozione di una decisione che infligga sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 52;
- (f) adozione di una decisione che infligga sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 53;
- (g) emissione di comunicazioni pubbliche.

2. L'ESMA revoca la registrazione o il riconoscimento di un revisore esterno nelle seguenti circostanze:

- (a) il revisore esterno ha espressamente rinunciato alla registrazione o al riconoscimento o non ha utilizzato la registrazione o il riconoscimento entro 36 mesi dalla concessione della registrazione o del riconoscimento;
- (b) il revisore esterno ha ottenuto la registrazione o il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- (c) il revisore esterno non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione o cui era subordinato il riconoscimento.

Laddove revochi la registrazione o il riconoscimento del revisore esterno, l'ESMA fornisce motivazioni esaurienti nella sua decisione. La revoca ha effetto immediato.

3. L'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- (a) la durata e la frequenza della violazione;
- (b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
- (c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
- (d) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- (e) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
- (f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
- (g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- (h) il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;

- (i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
 - (j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
4. L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

- (a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
- (b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
- (c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 52 ***Sanzioni pecuniarie***

1. Qualora, conformemente all'articolo 55, paragrafo 8, constati che un revisore esterno e persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2. Le violazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
- (a) il mancato rispetto degli articoli da 18 a 30;
 - (b) la presentazione di false dichiarazioni all'atto della presentazione della domanda di registrazione in qualità di revisore esterno o l'uso di qualsiasi altro mezzo irregolare per ottenere tale registrazione;
 - (c) la mancata trasmissione di informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47 o la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione;
 - (d) il fatto di ostruire o non conformarsi ad un'indagine ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere a), b), c), o e);
 - (e) la non conformità all'articolo 49, a causa della mancanza di una spiegazione in merito a fatti o documenti relativi all'argomento e alla finalità di un'ispezione, oppure a causa di una spiegazione errata o fuorviante;

- (f) il fatto di esercitare l'attività di revisore esterno o fingere di essere un revisore esterno senza avere ottenuto la registrazione in tale veste.
3. L'importo minimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000 EUR. L'importo massimo è pari a 200 000 EUR.
- Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 51, paragrafo 3.
4. Qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.
5. Se un atto o un'omissione costituisce una combinazione di più violazioni, si applica soltanto la sanzione pecuniaria per la violazione sanzionata con l'importo più elevato.

Articolo 53

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:
- (a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c);
- (b) una persona di cui all'articolo 47, paragrafo 1:
- i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 47;
- ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 48;
- iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 49.
2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. L'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

Articolo 54

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 52 e 53, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 52 e 53 sono di natura amministrativa.
3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 52 e 53 costituiscono titolo esecutivo.
Ai fini dell'esecuzione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA applica le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo l'esecuzione.
5. Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione.

Articolo 55

Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.
2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo sull'esito delle indagini.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 47 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 e 49. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 46.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.
5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini

dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini ai sensi del presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.
7. Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 56, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 51 e impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 52.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 60 entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente la procedura per l'esercizio del potere di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, nonché norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.
11. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 56

Audizione delle persone interessate dal procedimento

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli da 51 a 53, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le proprie decisioni soltanto sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 51 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima

possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'ESMA.

Articolo 57

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha imposto una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Articolo 58

Diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza

1. L'ESMA addebita ai revisori esterni le spese relative alla loro registrazione, al loro riconoscimento e alla loro vigilanza così come i costi che potrebbe dover sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento.
2. Qualsiasi diritto addebitato dall'ESMA a un revisore esterno richiedente, registrato o riconosciuto copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione a tale particolare richiedente o revisore esterno. Qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato.
3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 60 entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare il tipo di diritti, le questioni per le quali tali diritti sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.

Articolo 59

Registro dei revisori esterni e dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA

1. L'ESMA gestisce sul proprio sito web un registro accessibile al pubblico che contiene i seguenti elenchi:
 - (a) i revisori esterni registrati a norma dell'articolo 15;
 - (b) i revisori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all'articolo 51;
 - (c) i revisori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all'articolo 51;
 - (d) i revisori esterni di paesi terzi autorizzati a prestare servizi nell'Unione conformemente all'articolo 31;
 - (e) i revisori esterni di paesi terzi riconosciuti conformemente all'articolo 34;

- (f) i revisori esterni registrati conformemente all'articolo 15 che avallano i servizi di revisori esterni di paesi terzi conformemente all'articolo 35;
 - (g) i revisori esterni di paesi terzi soggetti a revoca della registrazione e che non utilizzano più i diritti ai sensi dell'articolo 31, laddove la Commissione adotti una decisione di revoca in relazione a tale paese di cui all'articolo 32;
 - (h) i revisori esterni di paesi terzi soggetti a sospensione o revoca del riconoscimento e i revisori esterni registrati a norma dell'articolo 15 che non avallano più i servizi di revisori esterni di paesi terzi.
2. Il registro contiene i dettagli di contatto dei revisori esterni, i loro siti web e le date in cui le decisioni dell'ESMA relative a detti revisori esterni acquisiscono efficacia.
 3. Per i revisori esterni di paesi terzi, il registro contiene altresì informazioni sui servizi che detti revisori possono prestare e i dettagli di contatto dell'autorità competente responsabile della vigilanza sugli stessi nel paese terzo corrispondente.

Titolo V

Atti delegati

Articolo 60

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza, di cui all'articolo 55, paragrafo 10, e all'articolo 58, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [PO: inserire la data di entrata in vigore].
3. La delega di potere di cui agli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [*tre* mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione di non intendere sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [*tre* mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 61

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione²³. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

²³ Decisione 2001/528/CE della Commissione del 6 giugno 2001 che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari.

²⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 62

Disposizioni transitorie

1. Un revisore esterno che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dalla sua entrata in vigore fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie], presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all'ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. Fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] i revisori esterni di cui al paragrafo 1 rispettano gli articoli da 16 a 30, fatta eccezione per i requisiti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 7.
3. Dopo il [GU, inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] i revisori esterni di cui al paragrafo 1 prestano servizi conformemente al presente regolamento soltanto dopo essere stati registrati conformemente all'articolo 15 e si conformano all'articolo 14 e agli articoli da 16 a 30 come integrati dagli atti delegati di cui al paragrafo 2.
4. Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] l'ESMA esamina se i revisori esterni di cui al paragrafo 1 e i servizi prestati da tali prestatori fino al [GU inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Laddove ritenga che il revisore esterno o i servizi prestati di cui al primo comma non siano conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di cui all'articolo 52.

4 bis. Le obbligazioni ecosostenibili e le obbligazioni legate alla sostenibilità emesse prima del ... [data di entrata in applicazione del presente regolamento] non devono essere necessariamente conformi ai requisiti del presente regolamento.

Articolo 63

Disposizione transitoria per i revisori esterni di paesi terzi

1. Un revisore esterno di un paese terzo che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dalla sua entrata in vigore fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie], presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all'ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. I revisori esterni di paesi terzi di cui al paragrafo 1:

- (a) rispettano gli articoli da 16 a 30, fatta eccezione per i requisiti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 7;
 - (b) hanno un rappresentante legale situato nell'Unione che ottempera all'articolo 34, paragrafo 3, lettere da a) a c).
3. Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] si applicano gli articoli 32, 34 e 35.
4. Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] l'ESMA esamina se i revisori esterni di cui al paragrafo 1 e i servizi prestati da tali prestatori fino al [GU inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- Laddove ritenga che il revisore esterno o i servizi prestati di cui al primo comma non siano conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di cui all'articolo 52.

Articolo 63 bis *Riesame*

1. *Entro ... [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base del contributo della piattaforma sulla finanza sostenibile, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta almeno gli elementi seguenti:*
- (a) *l'adozione della norma per le obbligazioni verdi europee e la relativa quota di mercato, sia nell'Unione che a livello mondiale;*
 - (b) *l'impatto del presente regolamento sulla transizione verso un'economia sostenibile;*
 - (c) *il funzionamento del mercato dei revisori esterni, specificando la concentrazione del mercato, la trasparenza delle metodologie e della fissazione dei prezzi e l'imparzialità dei revisori esterni;*
 - (d) *la capacità dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti di svolgere i propri doveri di vigilanza;*
 - (e) *l'adeguatezza del finanziamento dell'ESMA attraverso i diritti di riconoscimento, avallo e vigilanza;*
 - (f) *l'adeguatezza dei regimi dei paesi terzi previsti al titolo III, capo IV;*
 - (g) *l'impatto esercitato dalla norma per le obbligazioni verdi europee sulla riduzione del divario annuo di investimenti aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato dalle attività dannose dal punto di vista ambientale verso investimenti sostenibili a favore dell'uso sostenibile e della protezione delle risorse idriche e marine, della transizione a un'economia circolare, della prevenzione e del controllo*

dell'inquinamento nonché della tutela e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- (h) la credibilità e l'abuso delle dichiarazioni sulla sostenibilità nel mercato obbligazionario sostenibile;*
 - (i) il funzionamento del mercato obbligazionario legato alla sostenibilità, ivi comprese la credibilità e la qualità delle pertinenti dichiarazioni;*
 - (j) la necessità di ulteriori misure di regolamentazione volte ad aumentare la sostenibilità del mercato obbligazionario.*
2. *Entro il ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base di una valutazione d'impatto, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale obbligatorietà della norma EuGB e sui termini di tale approccio.*
3. *Unitamente a eventuali proposte di revisione del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione valuta se la revisione proposta richieda un riesame del presente regolamento, in particolare quando tali revisioni riguardano un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/852 a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento.*

Articolo 63 ter

Modifica del regolamento (UE) 2020/852

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 è così modificato:

- (a) è inserito il paragrafo seguente:*

"3 bis. A decorrere da ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni verdi europee], le imprese finanziarie divulgano informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo includendo le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali.";

- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021. La Commissione aggiorna tale atto delegato conformemente al paragrafo 3 bis entro ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]."

Articolo 64

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Per il Parlamento
La Presidente

ALLEGATO I

SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

Il titolo "Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee" deve apparire in modo evidente nella parte superiore della prima pagina del documento.

Qualora i proventi dell'obbligazione verde europea siano destinati ad attività connesse all'energia nucleare o al gas fossile, sulla prima pagina del documento appare in modo evidente la seguente dichiarazione: "I proventi delle obbligazioni sono destinati ad essere assegnati ad attività connesse in linea con la tassonomia [aggiungere l'informazione pertinente: energia nucleare e/o gas fossile] in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11 (3) del regolamento (UE) 2020/852."

1. Informazioni generali

- [Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee]
- [Denominazione legale dell'emittente] [■ identificativo della persona giuridica (LEI)] [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [■ numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN)]
- [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2. Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione che dimostri che l'emittente della specifica obbligazione aderisce volontariamente ai requisiti del presente regolamento]

3. Strategia e logica ambientale

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione *contribuisce* alla strategia ambientale più ampia dell'emittente, *tra cui*:
 - (a) *informazioni sull'allineamento dell'emittente alla tassonomia a livello di entità applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;*
 - (b) *informazioni sul modo e la misura in cui l'emissione dell'obbligazione intende incrementare la quota delle spese in conto capitale e operative dell'emittente relative ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852 nonché la quota del fatturato dell'emittente derivante da tali attività economiche;*
- *[per gli emittenti soggetti all'obbligo di creare un piano di transizione a norma della [CSRD], le informazioni sul modo in cui, conformemente all'articolo 7 ter, l'obbligazione contribuisce a un percorso credibile per allinearsi all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi:*
 - (a) *un link al sito web in cui il piano di transizione dell'emittente è pubblicato a norma della direttiva 2013/34/UE [modificata dalla CSRD] e un parere favorevole su tale piano di transizione fornito da un revisore a norma dell'articolo 34 di tale direttiva;*

(b) informazioni sul modo e la misura in cui l'emissione dell'obbligazione è intesa a ridurre l'impatto ambientale dell'emittente alla luce degli obiettivi stabiliti nel piano di transizione di cui alla direttiva 2013/34/UE [quale modificata dalla direttiva CSRD]

- [Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

4. Assegnazione prevista per i proventi delle obbligazioni

4.1 Tempo stimato fino all'assegnazione integrale dei proventi

- [Periodo entro il quale si prevede di assegnare i proventi]
- [Data entro la quale si prevede che i proventi saranno completamente assegnati]
- [Se la data di cui sopra è superiore a cinque anni dalla data di emissione dell'obbligazione: indicare una giustificazione per il periodo più lungo, basata sulle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate, accompagnata ***dal piano CapEx di cui all'articolo 6, paragrafo 1***]

4.2 Processo di selezione di progetti verdi e impatto ambientale stimato

- [Descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ai criteri di tassonomia]
- [Descrizione dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852 e specificazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 presi in considerazione]
- [Se disponibili: informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle metriche principali relative all'impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all'impatto. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]
- [Se applicabile, informazioni su qualsiasi processo di normazione o certificazione correlato nella selezione dei progetti]
- [Laddove disponibile, una stima degli impatti ambientali positivi e avversi attesi in forma aggregata. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

4.3 Progetti verdi ammissibili previsti

[Laddove disponibili all'emittente, occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che

può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

Per progetti ammissibili previsti:

- i loro obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- ***laddove applicabile, se i proventi delle obbligazioni sono destinati a finanziare un'attività economica che è un'attività economica transitoria di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;***
- ***laddove applicabile, l'importo e la quota dei proventi destinati ad essere assegnati ad attività connesse all'energia nucleare e al gas fossile allineate alla tassonomia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852;***
- i loro tipi, settori e i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006²⁵;
- i paesi ***nei quali sono stati assegnati i proventi delle obbligazioni;***
- il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi da assegnare rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;
- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e sia previsto che i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume previsto di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- ***laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), un link a una valutazione d'impatto ex ante effettuata da un terzo indipendente che fornisca una valutazione favorevole dell'impatto e dell'efficienza in termini di costi dei programmi di finanziamento delle spese fiscali o sovvenzioni;***
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili previsti, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- ***per le attività interessate da un piano CapEx: le misure intermedi annuali, comprese tutte le azioni e le spese necessarie per la trasformazione dell'attività economica affinché soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato;***
- se disponibili, link a siti web con informazioni pertinenti;
- se disponibili, link a documenti pubblici pertinenti con informazioni più dettagliate.]

²⁵ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

4.4 Proventi non assegnati

[Informazioni su come l'uso temporaneo dei proventi non assegnati non inciderà sul conseguimento degli obiettivi ambientali]

5. Informazioni sulle relazioni

- [Un link al sito web sul quale saranno pubblicate le relazioni sull'assegnazione dei proventi e quelle sull'impatto]
- [Un'indicazione del fatto che le relazioni sull'assegnazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi degli esborsi e sugli impatti ambientali positivi e negativi attesi]

5a. Informazioni sulle attività nelle giurisdizioni non cooperative

- *[Un'indicazione di eventuali attività dell'emittente nelle giurisdizioni elencate nell'allegato I e nell'allegato II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative per i paradisi fiscali e la loro reale presenza economica in tali giurisdizioni in termini di attività, dipendenti a tempo pieno, vendite e imposte pagate]*

6. Altre informazioni pertinenti

[Commissioni e spese a carico dell'emittente in relazione all'emissione]

ALLEGATO II

RELAZIONE ANNUALE SULL'ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'assegnazione dei proventi è riveduta]
1. Informazioni generali <ul style="list-style-type: none">– [Data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi laddove applicabile, data della pubblicazione della relazione finale sull'assegnazione dei proventi o data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi riveduta]– [Denominazione legale dell'emittente] [■ (LEI)], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]– [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [■ ISIN]– [Se la relazione sull'assegnazione dei proventi è stata oggetto di revisione post-emissione, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]
2. Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee [Una dichiarazione dalla quale risulti che i proventi, <i>dalla data di emissione e fino alla fine dell'anno al quale si riferisce la relazione sull'assegnazione</i> , sono stati assegnati conformemente <i>agli articoli da 4 a 7 quater</i>]
3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni <p>A. Per gli emittenti ad eccezione di quelli di cui alla lettera B sottoriportata: [Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none">– gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;– <i>laddove applicabile, se i proventi delle obbligazioni sono destinati a finanziare un'attività economica che è un'attività economica transitoria di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;</i>– <i>laddove applicabile, l'importo e la quota dei proventi assegnati ad attività connesse all'energia nucleare e al gas fossile allineate alla tassonomia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852;</i>– i tipi e i settori dei progetti, nonché i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006²⁶;

²⁶ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che

- i paesi nei quali sono stati assegnati i proventi delle obbligazioni;
- il rispettivo importo assegnato dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;
- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- ***laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano stati assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), un link a una valutazione ex post relativa al programma di finanziamento delle spese fiscali o sovvenzioni da parte dei revisori statali o di altro ente pubblico interessato o un'indicazione del momento in cui sono attesi i risultati di tale valutazione;***
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- per le attività interessate da un piano **CapEx**: i progressi **compiuti** nell'attuazione del piano durante il periodo di riferimento e la data stimata di completamento;
- conferma della conformità all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia);
- un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione.

B. Per gli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi da un portafoglio di più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5:

[La sezione "Assegnazione dei proventi delle obbligazioni" deve contenere le seguenti informazioni:

- una panoramica di tutte le obbligazioni verdi europee in essere, indicando il loro valore individuale e combinato;
- una panoramica sulle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5 nello stato patrimoniale dell'emittente, indicando:
 - a) il loro valore ammortizzato totale;
 - b) gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
 - c) i loro tipi, settori e paesi;
 - d) se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota

definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

finanziata dall'obbligazione, se disponibile;
d bis) laddove applicabile, la percentuale di attività relative alle attività economiche di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

d ter) laddove applicabile, l'importo e la quota delle attività relative ad attività connesse all'energia nucleare e al gas fossile allineate alla tassonomia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852;

- e) un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;
- f) ove pertinente, il valore di ciascuna attività o di ciascun gruppo di attività;
- un raffronto del valore totale delle obbligazioni verdi europee in essere e del valore totale ammortizzato delle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5. Dal raffronto deve risultare che quest'ultimo è uguale o superiore al primo;
- ai fini del raffronto di cui sopra, il valore totale in essere delle obbligazioni verdi europee si basa sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali obbligazioni emesse da detto emittente, mentre il valore ammortizzato totale delle attività finanziarie deve essere basato sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali attività nello stato patrimoniale dell'emittente.]

4. Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

[Non è richiesta alcuna informazione in questa rubrica per questa relazione]

5. Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO III

RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'impatto è riveduta]

1. Informazioni generali

- [Data della pubblicazione della relazione sull'impatto] [ove applicabile, data della pubblicazione della relazione sull'impatto riveduta]
- [Denominazione legale dell'emittente] [LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ISIN]
- [Se la relazione sull'impatto è stata oggetto di valutazione da parte di un revisore esterno, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2. Strategia e logica ambientale

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione *contribuisce* alla strategia ambientale più ampia dell'emittente, *tra cui*:

a) informazioni sull'allineamento dell'emittente alla tassonomia a livello di entità applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;

b) informazioni sul modo e la misura in cui l'emissione dell'obbligazione intende incrementare la quota delle spese in conto capitale e operative dell'emittente relative ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852 nonché la quota del fatturato dell'emittente derivante da tali attività economiche;

[per gli emittenti soggetti all'obbligo di creare un piano di transizione a norma della [CSRD], le informazioni sul modo in cui l'obbligazione contribuisce a un percorso credibile per allinearsi all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, conformemente all'articolo 7 quater, compresi:

c) un link al sito web in cui è pubblicato il piano di transizione dell'emittente a norma della direttiva XX (direttiva 2013/34/UE quale modificata dalla CSRD) e un parere favorevole su tale piano di transizione fornito da un revisore a norma dell'articolo 34 di tale direttiva;

d) informazioni sul modo e la misura in cui l'emissione dell'obbligazione è intesa a ridurre l'impatto ambientale dell'emittente alla luce degli obiettivi stabiliti nel piano di transizione di cui alla direttiva XX]

- [Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni

[Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di

riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

- gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- *laddove applicabile, se l'obbligazione finanzia un'attività economica di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;*
- *laddove applicabile, l'importo e la quota dei proventi assegnati ad attività connesse all'energia nucleare e al gas fossile allineate alla tassonomia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852;*
- i tipi e i settori dei progetti nonché i paesi in cui sono stati assegnati proventi delle obbligazioni;
- il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;
- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- *laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), un link a una valutazione d'impatto ex ante effettuata da un terzo indipendente che fornisca una valutazione favorevole dell'impatto e dell'efficienza in termini di costi dei programmi di finanziamento delle spese fiscali o sovvenzioni;*
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- ove applicabile, un'indicazione delle attività interessate da un piano **CapEx**, la durata di ciascun piano, la data di completamento di ciascuna attività *e un link al sito web in cui è pubblicato il pertinente piano CapEx;*
- un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione.]

4. Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

- [Una stima degli impatti ambientali positivi e avversi in forma aggregata]

- [Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee relativa all'obbligazione non includesse tali informazioni]
- [Informazioni sugli impatti ambientali positivi e negativi dei progetti e, se disponibili, metriche correlate. Laddove tali informazioni non siano disponibili a livello di progetto, occorre fornire una giustificazione]

[Se l'emittente intende includere tale aspetto, le informazioni in merito a se e come il progetto ha contribuito alla transizione giusta, ad esempio fornendo nuovi posti di lavoro, riqualificazione e infrastrutture locali alle comunità interessate dalla transizione delle attività economiche.]

5. Altre informazioni pertinenti

[Un'indicazione di eventuali attività dell'emittente nelle giurisdizioni elencate nell'allegato I e nell'allegato II dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative per i paradisi fiscali e la loro reale presenza economica in tali giurisdizioni in termini di attività, dipendenti a tempo pieno, vendite e imposte pagate in tali giurisdizioni.]

ALLEGATO IV:

CONTENUTO DELLE REVISIONI PRE-EMISSIONE E POST-EMISSIONE O DELLA RELAZIONE SULL'IMPATTO

Il titolo "Revisione pre-emissione", "Revisione post-emissione" o "*Revisione della relazione sull'impatto*" deve apparire in modo evidente nella parte superiore della prima pagina del documento.

1. Informazioni generali

- [Data della pubblicazione della revisione pre-emissione, della revisione post-emissione o della *revisione della relazione sull'impatto*]
- [Denominazione legale dell'emittente]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ISIN]
- [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]
- [Nome e titolo dell'analista capo nel contesto di una determinata attività di valutazione]
- [Nome e posizione della persona responsabile in via principale dell'approvazione della revisione pre-emissione, della revisione post-emissione o della *revisione della relazione sull'impatto*]
- [Data in cui la revisione pre-emissione, la revisione post-emissione o la *revisione della relazione sull'impatto* è stata emanata per la prima volta a fini di distribuzione e, se pertinente, data dell'ultimo aggiornamento]

2. Dichiarazioni introduttive

[Per le revisioni pre-emissione:

- una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata di cui all'allegato I conformemente al presente regolamento;
- una dichiarazione attestante che la presente revisione pre-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;
- una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

[Per le revisioni post-emissione:

- una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull'assegnazione dei proventi compilata di cui all'allegato II conformemente al presente regolamento;
- una dichiarazione attestante che la presente revisione post-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;
- una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

[Per le revisioni della relazione sull'impatto:

- *una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull'impatto compilata di cui all'allegato III;*
- *una dichiarazione attestante che la revisione della relazione sull'impatto rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;*
- *una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]*

3. Dichiarazioni sulla conformità al regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione relativa alla conformità della obbligazione verde europea al presente regolamento, e in particolare:

- (a) se il parere espresso dal revisore indipendente è *che l'obbligazione soddisfa tutti i criteri per l'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea"*, una dichiarazione attestante che l'obbligazione soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere applicata a tale obbligazione;
- (b) se il parere espresso dal revisore indipendente è *che l'obbligazione non soddisfa tutti i requisiti per l'uso della designazione "obbligazione verde europea"*, una dichiarazione attestante che l'obbligazione non soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" non può essere applicata a tale obbligazione, *indicando quali criteri non sono stati soddisfatti e se le informazioni fornite dall'emittente erano accurate;*
- (c) se il parere espresso dal revisore indipendente indica che l'emittente non intende rispettare gli articoli da 3 a 7 *quater* o non sarà in grado di farlo, una dichiarazione attestante che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere utilizzata per l'obbligazione in questione soltanto qualora vengano intraprese le azioni necessarie per assicurare che l'obbligazione rispetti i requisiti del presente regolamento.]

4. Fonti, metodologie di valutazione e ipotesi principali

- [Informazioni sulle fonti impiegate per preparare la revisione pre-emissione, la revisione post-emissione *o la revisione della relazione sull'impatto*, compresi link a dati di misurazione e alla metodologia applicata, se disponibili]
- [Una spiegazione delle metodologie di valutazione e delle ipotesi principali]
- [Una spiegazione delle ipotesi e dei criteri di tassonomia utilizzati, dei limiti e delle incertezze concernenti le metodologie utilizzate e una dichiarazione chiara attestante che il revisore esterno ritiene che la qualità delle informazioni fornite dall'emittente o da una parte correlata sia sufficiente per lo svolgimento della revisione pre-emissione, della revisione post-emissione *o della revisione della relazione sull'impatto* e la misura in cui, se del caso, il revisore esterno ha tentato di verificare le informazioni così fornite.]

5. Valutazione e parere

[Per le revisioni pre-emissione:

- una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi compilata sia o meno conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento;
- il parere del revisore esterno sulla valutazione di cui sopra.]

[Per le revisioni post-emissione:

- una valutazione dettagliata del fatto che l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
- una valutazione del fatto che l'emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
- il parere del revisore esterno sulle due valutazioni di cui immediatamente sopra.]

[Per le revisioni della relazione sull'impatto:

- ***una valutazione in merito al fatto se l'emissione dell'obbligazione si allinea alla strategia di sostenibilità più ampia dell'emittente;***
- ***una valutazione dell'impatto indicato in termini di sostenibilità dei proventi delle obbligazioni;***
- ***il parere del revisore esterno sulle due valutazioni di cui al primo e al secondo trattino.]***

6. Altre eventuali informazioni

[Qualsiasi altra informazione che il revisore possa ritenere pertinente per la sua revisione pre-emissione o post-emissione]

16.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, **più** sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Emendamento

(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile, efficiente sotto il profilo **energetico e** delle risorse, circolare, **socialmente inclusiva** ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e **migliorare** il benessere **e la qualità della vita** dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile e la relazione finale del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile del 31 gennaio 2018 proponevano lo sviluppo di norme europee per le obbligazioni verdi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione, e il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ne riflettono sia la dimensione sociale che quella ambientale. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, anche a norma del presente regolamento, devono essere realizzate contestualmente al pilastro europeo dei diritti sociali ed essere compatibili con lo stesso. A norma del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, il concetto di "investimento sostenibile" viene definito in riferimento agli obiettivi ambientali e sociali e prevede il requisito che gli investimenti non arrechino un danno significativo a tali obiettivi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020 prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi.

Emendamento

(2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020 prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari ***consentendo così di contrastare ogni rischio di greenwashing ed evasione fiscale***. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le obbligazioni ecosostenibili sono uno ***dei principali strumenti*** per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.

Emendamento

(3) Le obbligazioni ecosostenibili sono uno ***strumento*** per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi ***e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite***, oppure contribuiscono a detti obiettivi. ***Un processo trasparente, credibile ed efficace di definizione ed etichettatura di tali obbligazioni, basato***

su criteri tecnici, scientifici e fondati sulla conoscenza, è quindi importante per fornire al mercato e agli investitori informazioni attendibili volte ad agevolare i flussi finanziari e gli investimenti, in linea con gli obiettivi del Green Deal.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di falsare le decisioni di investimento.

Emendamento

(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, ***che potrebbero creare incertezze e portare al greenwashing o all'evasione fiscale,*** nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di falsare le decisioni di investimento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ nel mercato di tali obbligazioni.

³⁴Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno **e globale** rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre **non soltanto** il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ nel mercato di tali obbligazioni, **ma anche far diventare l'UE leader mondiale della finanza sostenibile, rafforzando così il ruolo internazionale dell'euro.**

³⁴Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che desiderano volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per tali obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano volontariamente la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l'Unione, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici, per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che desiderano volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per tali obbligazioni, ***garantendo la trasparenza dell'intero processo***. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano volontariamente la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l'Unione, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori.

Emendamento

(10 bis) Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rispettare le norme dell'Unione, anche all'atto di finanziare gli obiettivi di sostenibilità. Nell'ambito del Next Generation EU, la Commissione ha stabilito un quadro per le obbligazioni verdi inteso a finanziare il 30 % del Next Generation EU attraverso obbligazioni verdi mirando in tal modo a stimolare il mercato delle obbligazioni

verdi, dare un impulso agli altri emittenti e fornire agli investitori maggiori opzioni di diversificazione verde. Inoltre, in quanto emittente leader globale di obbligazioni verdi, la Banca europea per gli investimenti si è impegnata ad allineare il suo programma di obbligazioni verdi alla norma europea per le obbligazioni verdi. Tali attività aumenterebbero la credibilità e il ricorso a obbligazioni verdi da parte di altre imprese o enti sovrani finanziari e non finanziari, e contribuirebbero a instaurare le migliori pratiche nel settore delle emissioni di obbligazioni verdi a livello globale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni verdi europee e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Emendamento

(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. ***Tali informazioni dovrebbero essere basate su indicatori fondati su dati scientifici, armonizzati, comparabili e uniformi ed essere coerenti con una valutazione del ciclo di vita armonizzata.*** Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni verdi europee e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare

la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire **un quadro digitale idoneo e** modelli per la divulgazione di tali informazioni, **che dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Gli obblighi di informativa dovrebbero garantire standard elevati di protezione degli investitori, trasparenza e comparabilità. Tuttavia, tali requisiti non dovrebbero rappresentare un eccessivo onere amministrativo o burocratico per gli emittenti. Pertanto, sia i requisiti che i modelli dovrebbero essere giuridicamente certi e accessibili e salvaguardare processi semplici ed efficaci per garantire la piena conformità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee.

(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili **e ragionevolmente dettagliate** sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate **almeno una volta durante la vita** dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Emendamento

(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate **ogni cinque anni fino alla scadenza** dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. **Per garantire l'accuratezza delle relazioni sull'impatto e proteggere gli investitori dal greenwashing, dette relazioni dovrebbero essere soggette a controllo da parte di un revisore esterno.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni verdi europee, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni verdi europee che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì

Emendamento

(20) Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni verdi europee, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni verdi europee che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì

la revisione pre-emissione e qualsiasi eventuale revisione post-emissione.

la revisione pre-emissione e qualsiasi eventuale revisione post-emissione. ***Per garantire standard elevati di trasparenza, accessibilità e protezione degli investitori, questi dettagli e le revisioni pre-emissione e post-emissione dovrebbero essere pubblicati in modo accessibile sui siti web degli emittenti, con tempistiche adeguate che consentano all'utente di identificare i cambiamenti sostanziali da una revisione all'altra.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente ***eventuali conflitti*** di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti e a quella di altre persone coinvolte nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.

Emendamento

(24) Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni ***e salvaguardare rigorose norme di trasparenza e condotta etica***, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi ***effettivo o potenziale*** e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente ***e in maniera trasparente qualsiasi conflitto*** di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti e a quella di altre persone coinvolte nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.

Motivazione

Tenere conto della formulazione utilizzata nell'articolo 27.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori e aumentare la certezza del diritto. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

Emendamento

(25) È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, ***facilitando così l'accesso per le PMI in tutti gli Stati membri***, rafforzare la fiducia degli investitori e aumentare la certezza del diritto. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Al fine di sostenere l'attività dell'ESMA nell'esercizio della sua responsabilità per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione, le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare in modo leale ed efficace con l'ESMA, con meccanismi di scambio di informazioni che garantiscono un processo di registrazione e vigilanza trasparente, credibile ed efficace. A tal fine, l'ESMA dovrebbe disporre di risorse sufficienti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di specificare la procedura per l'esercizio del potere di comminare sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di diritti da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali diritti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(31) Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di specificare la procedura per l'esercizio del potere di comminare sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di diritti da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali diritti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***in maniera trasparente*** nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

Emendamento

(32) Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. ***Il Parlamento europeo dovrebbe essere adeguatamente e tempestivamente informato di tali progetti di norme al fine di garantire un adeguato controllo democratico.***

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 35**

Testo della Commissione

(35) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni per la registrazione dei revisori esterni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

(35) L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni per la registrazione dei revisori esterni, ***che dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.*** Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 37**

Testo della Commissione

(37) Gli obiettivi del presente

Emendamento

(37) Gli obiettivi del presente

regolamento sono duplici: da un lato, mira a garantire che requisiti uniformi si applichino all'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; dall'altro, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Entrambi questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

regolamento sono duplici: da un lato, mira a garantire che requisiti uniformi si applichino all'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; dall'altro, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza *equo e trasparente* per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Entrambi questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri *in modo tale da garantire un accesso equo a tutti gli enti*, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Denominazione

Emendamento

Denominazione "*obbligazione verde europea*" o "*EuGB*"

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una obbligazione verde europea può essere rifinanziata emettendo una

Emendamento

3. Una obbligazione verde europea può essere rifinanziata emettendo una nuova obbligazione verde europea *a*

nuova obbligazione verde europea.

condizione che, al momento del rifinanziamento, l'utilizzo dei proventi dell'obbligazione rifinanziata rispetti i requisiti di cui all'articolo 6.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al primo comma descrive le azioni e le spese necessarie affinché un'attività economica soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato.

Emendamento

Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al primo comma descrive *in dettaglio* le azioni e le spese necessarie affinché un'attività economica soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il periodo di cui al primo e al secondo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano di allineamento alla tassonomia.

Emendamento

Il periodo di cui al primo e al secondo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia *debitamente* giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano di allineamento alla tassonomia.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo

Emendamento

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo

2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

Un'obbligazione potrebbe non mantenere la sua denominazione come obbligazione verde europea se i proventi non sono stati destinati agli usi di cui al primo comma, applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dall'entrata in applicazione di tali atti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

Emendamento

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***Un'obbligazione potrebbe non mantenere la sua denominazione come obbligazione verde europea se i proventi non sono stati destinati agli usi di cui al primo comma, applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dall'entrata in applicazione di tali atti.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.

Emendamento

b) si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno, ***debitamente registrato presso l'ESMA a norma del presente regolamento.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee in conformità agli articoli da 4 a 7.

Emendamento

3. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee in conformità agli articoli da 4 a 7. ***Tale revisore esterno è registrato presso l'ESMA.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione

Emendamento

4. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull'assegnazione modificata. ***Tale revisore***

sull'assegnazione modificata.

esterno è registrato presso l'ESMA.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.

Emendamento

5. A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno, ***debitamente registrato presso l'ESMA***, presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno ***una volta durante la vita*** dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Emendamento

1. Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno ***ogni cinque anni fino alla scadenza*** dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III. ***La relazione è soggetta a controllo da parte di revisori esterni.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione e post-emissione da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione e post-emissione da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento. ***Per gli emittenti sovrani di paesi terzi, il revisore statale o un altro ente pubblico è tenuto a ottenere l'approvazione preventiva dell'ESMA in linea con il titolo III, capo 1.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web, in una sezione distinta denominata "Obbligazioni verdi europee", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:

Emendamento

1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web, in una sezione distinta ***e accessibile*** denominata "Obbligazioni verdi europee", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) strutture di governance del richiedente;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 27;

Emendamento

h) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare ***ed eliminare o*** gestire e segnalare ***in maniera trasparente*** eventuali conflitti di interessi ***effettivi o potenziali*** di cui all'articolo 27;

Motivazione

Garantire la coerenza con l'articolo 27.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione ***esistente o previsto*** per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione;

Emendamento

i) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Emendamento

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari, ***senza indebito ritardo.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Emendamento

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente, **senza indebito ritardo**.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'ESMA notifica per iscritto a un richiedente la sua registrazione in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare un richiedente. La decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

Emendamento

L'ESMA notifica, **senza indebito ritardo**, per iscritto a un richiedente la sua registrazione in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare un richiedente. La decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Un revisore esterno notifica all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, o dei fatti relativi alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate.

Emendamento

Un revisore esterno notifica all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, o dei fatti relativi alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate, **senza indebito ritardo**.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'adeguata individuazione, gestione e comunicazione di conflitti di interesse;

Emendamento

c) l'adeguata individuazione ***ed eliminazione o*** gestione e comunicazione di ***eventuali*** conflitti di interesse ***effettivi o potenziali in maniera trasparente***;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

1. I revisori esterni che esternalizzano le loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori abbiano l'abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale. Tali revisori esterni assicurano inoltre che l'esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali revisori esterni del presente regolamento.

Emendamento

1. I revisori esterni che esternalizzano le loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori abbiano l'abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale ***e forniscono all'ESMA le ragioni di esternalizzazione di tali attività di valutazione***. Tali revisori esterni assicurano inoltre che l'esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali revisori esterni del presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'individuazione e la successiva eliminazione o gestione e comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale di prestatori di servizi terzi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 bis;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I revisori esterni individuano, eliminano, gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione.

Emendamento

1. I revisori esterni individuano, eliminano o gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione.

Motivazione

Il testo della Commissione non è chiaro: i conflitti di interesse che vengono eliminati non possono essere gestiti successivamente. La riformulazione proposta segue la formulazione del regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating del credito.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o da quello della revisione post-emissione né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.

Emendamento

2. I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione ***sono concordati dal revisore e dall'emittente prima della revisione e*** non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o da quello della revisione post-emissione né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Si considera sussistere un conflitto di interessi tra gli altri quando:*

a) *la revisione esterna è collegata direttamente o indirettamente all'entità sottoposta a revisione o a un terzo collegato da un legame di controllo;*

b) *l'entità sottoposta a revisione o un terzo collegato detiene una certa quantità del capitale o diritti di voto del revisore esterno;*

c) *il revisore esterno ha diritti di proprietà nell'entità sottoposta a revisione o in un terzo collegato; o*

d) *un soggetto di cui al paragrafo 1 è un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità ivi considerata o di un terzo collegato, o è comunque in grado di esercitare un'influenza sulle attività commerciali del revisore esterno, anche attraverso il possesso di azioni nell'entità sottoposta a revisione.*

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. I revisori esterni pubblicano e rendono disponibili gratuitamente sui loro siti web tutti i seguenti documenti:

Emendamento

1. I revisori esterni pubblicano e rendono disponibili gratuitamente sui loro siti web e nella sede di negoziazione pertinente tutti i seguenti documenti:

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il richiedente intenda fare ricorso all'esternalizzazione per svolgere le sue attività di revisore esterno.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione

L'ESMA notifica a un richiedente il suo riconoscimento in qualità di revisore esterno di un paese terzo oppure il suo rifiuto a rilasciare tale riconoscimento. La decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

Emendamento

L'ESMA notifica, ***senza indebito ritardo***, a un richiedente il suo riconoscimento in qualità di revisore esterno di un paese terzo oppure il suo rifiuto a rilasciare tale riconoscimento. La decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Emendamento

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente, ***senza indebito ritardo***.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento;

Emendamento

g) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento ***e richiedere all'emittente di pubblicare tali***

informazioni sul proprio sito web e informare gli investitori nell'obbligazione di tale non conformità;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine **e di risorse** necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 63 bis

Revisione

Entro... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta almeno gli elementi seguenti:

- a) l'adozione della norma europea per le obbligazioni verdi e la relativa quota di mercato, sia nell'Unione che a livello mondiale;***
- b) l'impatto del presente regolamento sulla transizione verso un'economia sostenibile;***
- c) il funzionamento del mercato dei revisori esterni, specificando la***

*concentrazione del mercato e
l'imparzialità dei revisori esterni;*

*d) la capacità dell'ESMA e delle
autorità nazionali competenti di svolgere i
propri doveri di vigilanza;*

*e) l'adeguatezza del finanziamento
dell'ESMA attraverso i diritti di
registrazione, riconoscimento e vigilanza;*

*f) il funzionamento delle disposizioni
relative ai revisori esterni dei paesi terzi di
cui al capo IV, titolo III;*

*g) qualsiasi perdurante esistenza del
greenwashing nel mercato
obbligazionario sostenibile.*

*Nell'ambito del primo progetto di
valutazione, di cui al primo paragrafo, la
Commissione valuta se l'ambito del
presente regolamento dovrebbe essere
esteso alle obbligazioni i cui proventi sono
destinati all'attività economica che
contribuisce a un obiettivo sociale.*

*Le relazioni di valutazione della
Commissione possono essere
accompagnate, se del caso, da una
proposta legislativa di modifica del
presente regolamento.*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Obbligazioni verdi europee
Riferimenti	COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 13.9.2021
Relatore per parere Nomina	José Manuel Fernandes 16.11.2021
Esame in commissione	1.2.2022
Approvazione	16.3.2022
Esito della votazione finale	+: 32 -: 2 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larroustou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Henrike Hahn, Petros Kokkalis

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

32	+
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds
S&D	Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

6	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Legenda

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astensioni

18.2.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee

(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Relatore per parere: Bas Eickhout

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee rientra nel contesto dell'agenda di più ampio respiro in materia di finanza sostenibile. Secondo la Commissione, per conseguire il suo obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030, l'UE necessiterà secondo le stime di 350 miliardi di EUR in investimenti aggiuntivi all'anno nel decennio in corso nei soli sistemi energetici, assieme a ulteriori 130 miliardi di EUR per gli altri obiettivi ambientali. Con l'elaborazione di una norma europea per le obbligazioni verdi, la Commissione intende sviluppare il mercato delle obbligazioni verdi di alta qualità e facilitare in tal modo la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili.

Il regolamento proposto impone agli emittenti di obbligazioni verdi europee di utilizzare i proventi delle obbligazioni conformemente alla tassonomia dell'UE per gli investimenti sostenibili e di fornire informazioni ed elaborare relazioni in merito all'utilizzo dei proventi e al relativo impatto. Il rispetto di tali condizioni sarà verificato da revisori esterni soggetti alla vigilanza dell'ESMA. Se da un lato i relatori si attendono che la proposta della Commissione aumenterà la qualità e la credibilità delle obbligazioni verdi che ricorrono alla norma per le obbligazioni verdi europee, dall'altro non vi sarà alcuna ripercussione sul resto del mercato non regolamentato degli emittenti di obbligazioni verdi che aderiscono a principi e norme non vincolanti in materia di obbligazioni verdi private, né sulle altre obbligazioni ordinarie che non fanno alcun riferimento alla sostenibilità.

Il relatore manifesta preoccupazione per il fatto che, affiancando alle obbligazioni verdi esistenti una nuova norma puramente volontaria, il problema originario della mancanza di comparabilità delle obbligazioni verdi rimanga irrisolto. Inoltre, gli emittenti che dovessero ritenere che i requisiti della norma per le obbligazioni verdi dell'UE siano troppo rigorosi o onerosi potrebbero scegliere di emettere obbligazioni verdi ricorrendo a norme meno credibili, omettendo così di rispondere alle diffuse preoccupazioni legate al *greenwashing* (ambientalismo di facciata). Per questo motivo si propone che, all'entrata in vigore del regolamento, gli emittenti di obbligazioni verdi che non utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" siano tenuti a riferire in merito all'allineamento dell'utilizzo dei proventi alla tassonomia dell'UE, a rispettare i criteri di tassonomia volti a "non arrecare un danno significativo" e a

ricorrere a un revisore esterno per la verifica delle informazioni pre-emissione e post-emissione. Il relatore propone inoltre che, trascorsi tre anni, tutti gli emittenti di obbligazioni verdi sul mercato dell'UE soddisfino integralmente i requisiti della norma europea per le obbligazioni verdi, compreso il pieno allineamento alla tassonomia.

Il relatore ritiene altresì che la proposta non tenga sufficientemente conto della strategia ambientale più ampia degli emittenti di obbligazioni verdi. Le imprese che desiderano godere dei benefici finanziari e/o di immagine derivanti dall'emissione di obbligazioni verdi dovrebbero sostenere l'emissione di tali obbligazioni con strategie ambientali credibili e una maggiore trasparenza. Il relatore suggerisce pertanto di introdurre prescrizioni più specifiche per quanto riguarda la strategia e la logica ambientale descritte nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti dovrebbero comunicare elementi specifici della loro strategia ambientale e indicare il modo e la misura in cui l'obbligazione verde europea aumenta l'allineamento dell'emittente alla tassonomia.

Infine, l'efficacia del regolamento in oggetto dovrebbe essere misurata in base al suo impatto ambientale. Il relatore suggerisce pertanto di aumentare la frequenza delle relazioni sull'impatto elaborate dagli emittenti e raccomanda alla Commissione di esaminare l'impatto esercitato dal regolamento in oggetto sulla transizione dell'economia reale verso gli obiettivi ambientali a distanza di cinque anni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La transizione verso un'economia **a basse emissioni di carbonio, più** sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi³¹. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di

Emendamento

(1) La transizione verso un'economia **climaticamente neutra**, sostenibile, efficiente sotto il profilo **dell'energia e** delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi³¹. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di

gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

³¹ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

³¹ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020 ³²prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi³³.

Emendamento

(2) ***Nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile^{31 bis}, il Parlamento europeo ha messo in risalto l'insufficiente regolamentazione del mercato delle obbligazioni verdi e ha sollecitato un'iniziativa legislativa volta a elaborare una norma unificata per l'emissione di obbligazioni verdi, sulla base del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio^{31 ter}. Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020³² prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi³³.***

^{31 bis} ***GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.***

^{31b} ***Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti***

sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

³² COM(2020) 21 final.

³² COM(2020) 21 final.

³³ EUCO 22/20.

³³ EUCO 22/20.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie *a basse emissioni di carbonio*, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto *sostenibili* e alle infrastrutture di ricerca. *Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.*

Emendamento

(3) *Per realizzare la transizione verso un'economia climaticamente neutra, sono essenziali sia gli investimenti privati che quelli pubblici.* Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie *necessarie per la decarbonizzazione della nostra società*, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto *a emissioni zero* e alle infrastrutture di ricerca. *Tuttavia, l'onere normativo di orientare i flussi di capitali privati verso gli investimenti sostenibili non dovrebbe ricadere esclusivamente su tali obbligazioni, bensì estendersi a tutti gli strumenti di debito.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le obbligazioni ecosostenibili possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Le diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili.

Ciò impedisce agli investitori di confrontare facilmente la sostenibilità ambientale delle obbligazioni e di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono in linea con gli obiettivi ambientali stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 e dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Norme divergenti in materia di comunicazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei revisori esterni che rivedono le obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili ammissibili **impediscono** agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per **trasferire le proprie attività** verso modelli aziendali più ecosostenibili.

Emendamento

(4) Norme divergenti in materia di comunicazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei revisori esterni che rivedono le obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili ammissibili **hanno impedito** agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle **obiettivamente** così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per **finanziarne il trasferimento** verso modelli aziendali più ecosostenibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate

Emendamento

(5) Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e **agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in modo da assicurare che le pratiche commerciali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e limitare il riscaldamento globale a 1,5°C**, e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e

da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di falsare le decisioni di investimento.

creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano **di favorire il greenwashing e** di falsare le decisioni di investimento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ nel mercato di tali obbligazioni.

Emendamento

(6) La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ambientali **e al loro impatto sull'ambiente**. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero, **compresi quelli di paesi terzi**. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione **dei mercati** interno **e globale** delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

europeo e del Consiglio nel mercato³⁴ di tali obbligazioni.

³⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

³⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno stabilire una serie **uniforme** di requisiti **specifici** per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che **desiderano volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per tali** obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per **le** obbligazioni **verdi europee** tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano **volontariamente** la denominazione **"obbligazione verde europea" o "EuGB"** dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l'Unione, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori.

Emendamento

(7) È pertanto opportuno stabilire una serie di requisiti **armonizzati** per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che **sono commercializzate come ecosostenibili, comprese quelle commercializzate come "obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal"**. La specificazione dei requisiti di qualità per **tali** obbligazioni tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano la denominazione **"obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal"** dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l'Unione, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori. **Al fine di realizzare un mercato dell'Unione per le obbligazioni verdi che sia coerente con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia") e in ultima analisi fare della**

norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal il "gold standard" internazionale per le obbligazioni verdi, la norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal dovrebbe diventare progressivamente la norma primaria per le obbligazioni verdi all'interno dell'Unione. L'uso della norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal dovrebbe pertanto diventare, nel corso del tempo, obbligatorio per tutti gli emittenti che commercializzano obbligazioni ecosostenibili sul mercato dell'Unione, previa valutazione d'impatto della Commissione.

(La denominazione "obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal" si applica all'intero testo; la sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852, e al fine di fornire agli investitori definizioni chiare, quantitative, dettagliate e comuni, i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento dovrebbero essere utilizzati per determinare se un'attività economica si qualifica o meno come ecosostenibile. I proventi delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione **verde europea**" o "**EuGB**" dovrebbero essere utilizzati **esclusivamente** per finanziare attività economiche **ecosostenibili e che siano quindi in linea con gli obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 oppure contribuiscano alla trasformazione delle attività **per renderle** ecosostenibili. Tali obbligazioni possono tuttavia essere utilizzate tanto direttamente per finanziare tali attività ecosostenibili attraverso il finanziamento di attivi e spese relativi ad attività economiche

Emendamento

(8) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852, e al fine di fornire agli investitori definizioni chiare, quantitative, dettagliate e comuni, i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento dovrebbero essere utilizzati per determinare se un'attività economica si qualifica o meno come ecosostenibile. I proventi delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione **certificata nell'ambito del Green Deal**" dovrebbero essere utilizzati per finanziare **nuove** attività economiche che **soddisfino i requisiti** di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 **e sono pertanto ecosostenibili** oppure contribuiscano alla trasformazione delle attività **in modo che soddisfino tali requisiti e diventino in tal modo** ecosostenibili. Tali obbligazioni possono tuttavia essere utilizzate tanto direttamente per finanziare tali attività ecosostenibili attraverso il finanziamento di

che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, quanto indirettamente tramite attività finanziarie che finanziano attività economiche che soddisfino tali criteri. Occorre quindi precisare le categorie di spese e di attivi finanziabili con i proventi di obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione **verde europea**" o "**EuGB**".

attivi e spese relativi ad attività economiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, quanto indirettamente tramite attività finanziarie che finanziano attività economiche che soddisfino tali criteri. Occorre quindi precisare le categorie di spese e di attivi finanziabili con i proventi di obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione **certificata nell'ambito del Green Deal**".

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***I proventi*** delle obbligazioni verdi ***europee*** dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni ***verdi europee*** per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto

Emendamento

(9) ***Fatti salvi i mercati*** delle obbligazioni verdi ***già funzionanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali sarebbe opportuno mantenere, promuovere e infine standardizzare le migliori pratiche all'interno della norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal di cui al presente regolamento, i proventi delle obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal*** dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni ***certificate nell'ambito del Green Deal*** per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per

capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.

finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia **per un periodo di massimo dieci anni** ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni **verdi europee**", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati.

Emendamento

(10) I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni **commercializzate come** ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli

investimenti interessati, *come previsto dalla Commissione.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rispettare le norme dell'Unione all'atto di finanziare gli obiettivi di sostenibilità, compresi quelli definiti dal regolamento (UE) 2020/852. Pertanto, dovrebbero fare riferimento alla norma europea per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal per qualsiasi emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale. In quanto principale emittente mondiale di obbligazioni verdi, la Banca europea per gli investimenti si è già impegnata ad allineare il suo programma di obbligazioni verdi alla norma europea per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal. Tale norma non dovrebbe applicarsi alle obbligazioni verdi emesse da istituzioni e organi dell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Le obbligazioni verdi sono intese ad aiutare le imprese nella transizione verso la sostenibilità. Di conseguenza, le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal dovrebbero essere utilizzate soltanto da emittenti che abbiano una traiettoria credibile per la ridurre la loro impronta*

ambientale e diventare sostenibili, in particolare allineando il loro modello di business al presupposto che il riscaldamento globale resti al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Gli emittenti dovrebbero altresì tenere conto di altre dimensioni della sostenibilità, quali le principali convenzioni e quadri internazionali in materia di lavoro e diritti umani di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale *delle* obbligazioni verdi *europee* e per confrontare tali obbligazioni *tra loro*. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni *verdi europee* e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni *verdi europee* e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Emendamento

(13) Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale *di tutte le* obbligazioni *commercializzate come verdi o ecosostenibili, comprese le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal, per valutare la loro incidenza sulla più ampia strategia ambientale degli emittenti* e per confrontare *la sostenibilità di* tali obbligazioni. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni *certificate nell'ambito del Green Deal* e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni *certificate nell'ambito del Green Deal* e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Agli investitori dovrebbero inoltre essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale di altre obbligazioni verdi commercializzate come ecosostenibili ma che non utilizzano la denominazione "obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal". Al fine di promuovere la comparabilità di tali obbligazioni in tutto il mercato sulla base dei meriti ambientali, le obbligazioni emesse sul mercato interno dovrebbero indicare la misura in cui contribuiscono ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852. Per evitare il greenwashing, gli emittenti di tali obbligazioni dovrebbero destinare i proventi delle stesse soltanto ad attività economiche che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dovrebbero essere soggetti a revisioni delle schede informative pre-emissione, delle relazioni sull'assegnazione dei proventi e delle relazioni sull'impatto ad opera di revisori esterni.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni **verdi europee**. Gli emittenti di obbligazioni **verdi europee** dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle

(14) Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**. Gli emittenti di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni

obbligazioni **verdi europee**, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni **verdi europee**.

indipendenti di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno **una volta** durante la vita dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni **verdi europee**, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni **verdi europee** e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

Emendamento

(18) Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno **due volte** durante la vita dell'obbligazione **e di nuovo quando quest'ultima giunge a scadenza**. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. **Le informazioni contenute nelle relazioni sull'impatto dovrebbero essere oggetto di una valutazione ad opera di revisori esterni.**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori sulle modalità secondo le quali viene valutato l'allineamento dell'uso dei proventi delle obbligazioni rispetto ai criteri di tassonomia, i revisori esterni dovrebbero comunicare agli utenti delle revisioni pre-emissione *e* delle revisioni post-emissione le metodologie e le ipotesi chiave che utilizzano nelle loro attività di revisione esterna in modo sufficientemente dettagliato, tenendo debitamente conto della protezione dei dati proprietari e della proprietà intellettuale.

Emendamento

(22) Per rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori sulle modalità secondo le quali viene valutato l'allineamento dell'uso dei proventi delle obbligazioni rispetto ai criteri di tassonomia, i revisori esterni dovrebbero comunicare agli utenti delle revisioni pre-emissione, delle revisioni post-emissione *e delle relazioni sull'impatto*, le metodologie e le ipotesi chiave che utilizzano nelle loro attività di revisione esterna in modo sufficientemente dettagliato, tenendo debitamente conto della protezione dei dati proprietari e della proprietà intellettuale.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori *e* aumentare la certezza del diritto. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

Emendamento

(25) È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori, aumentare la certezza del diritto *ed evitare la creazione di strutture di mercato monopolistiche, dal momento che i costi di emissione elevati potrebbero costituire un ostacolo all'emissione di obbligazioni verdi*. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione,

rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni **verdi europee** a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

(36) Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. **Le obbligazioni sostenibili già emesse ... [alla data di [entrata in vigore] [applicazione] del presente regolamento] non devono necessariamente essere conformi al presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di informativa e il ricorso a revisori esterni.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Gli obiettivi del presente regolamento sono **duplici: da un lato**, mira a garantire che requisiti uniformi si applichino all'uso della denominazione "obbligazione **verde europea**" o "**EuGB**"; **dall'altro**, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Entrambi questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi

Emendamento

(37) Gli obiettivi del presente regolamento sono **triplici: in primo luogo**, mira a garantire che requisiti **normativi** uniformi si applichino all'uso della denominazione "obbligazione **certificata nell'ambito del Green Deal**"; **in secondo luogo, stabilisce requisiti di trasparenza per migliorare la capacità degli investitori di confrontare altre obbligazioni verdi, anche comparando l'allineamento dei proventi di tali obbligazioni con i requisiti per i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852, e per**

ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

garantire che nessuna obbligazione commercializzata come verde o ecosostenibile possa finanziare attività economiche che arrecano un danno significativo all'ambiente, a prescindere dalla designazione di tali obbligazioni; infine, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Entrambi questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili, ***garantire l'integrità dei meriti ambientali rivendicati dagli emittenti di obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal e accrescere la trasparenza delle prestazioni ambientali di altre obbligazioni commercializzate come ecosostenibili.*** Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione ***verde europea***" o "***EuGB***" (***European green bond***) per le obbligazioni ecosostenibili da loro messe a disposizione di investitori nell'Unione, e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni verdi ***europée***.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni ***normative*** uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione ***certificata nell'ambito del Green Deal***" per le obbligazioni ecosostenibili da loro messe a disposizione di investitori nell'Unione, istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni ***certificate nell'ambito del Green Deal e stabilisce requisiti di trasparenza per***

gli mittenti di altre obbligazioni verdi che non utilizzano la denominazione "obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal".

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'Euratom*, l'Unione o una delle loro agenzie;

Emendamento

(a) l'Unione o una delle *sue* agenzie;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "altra obbligazione verde", un'obbligazione i cui proventi sono destinati, in base a un impegno assunto dall'emittente nei confronti degli investitori, ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale di cui all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 ma il cui emittente decide di non utilizzare la designazione "obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal".

Emendamento 25

Proposta di regolamento Titolo II – titolo

Testo della Commissione

Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione *verde europea*" o "*EuGB*"

Emendamento

Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione *certificata nell'ambito del Green Deal*" e per l'uso di *altre obbligazioni verdi*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Denominazione

Emendamento

Denominazione **di "obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal"**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I proventi di cui all'articolo 4 sono utilizzati per le attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o **che** li **soddisferanno** entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano di allineamento alla tassonomia.

Emendamento

I proventi di cui all'articolo 4 sono utilizzati per le **nuove** attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o **per la trasformazione di attività economiche esistenti affinché** li **soddisfino** entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano di allineamento alla tassonomia.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al primo comma descrive le azioni e le spese necessarie **affinché un'**attività economica soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato.

Emendamento

Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al primo comma descrive le azioni **dettagliate** e le spese necessarie **per la trasformazione dell'**attività economica **affinché** soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 60 al fine di integrare il presente regolamento specificando le attività economiche e i criteri per beneficiare della proroga decennale e precisando il contenuto del piano di allineamento alla tassonomia. Le informazioni utilizzate in tale piano si basano su dati scientifici e utilizzano una valutazione armonizzata del ciclo di vita.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

Emendamento

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***I proventi obbligazionari assegnati non devono essere obbligatoriamente riassegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2,

Emendamento

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2,

dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione. ***I proventi obbligazionari assegnati non devono essere obbligatoriamente riassegnati a seguito di una modifica degli atti delegati.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Obbligo di trasparenza e di non arrecare un danno significativo per l'utilizzo dei proventi di altre obbligazioni verdi

1. Fatto salvo l'articolo 7 quater, gli emittenti di altre obbligazioni verdi indicano nelle schede informative pre-emissione, nelle relazioni sull'assegnazione dei proventi e nelle relazioni sull'impatto la quota di utilizzo dei proventi delle obbligazioni che soddisfano i criteri di tassonomia.

2. Gli emittenti di altre obbligazioni verdi ne destinano i proventi esclusivamente ad attività economiche che non arrecano un danno significativo ad alcuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente all'articolo 17 di tale regolamento e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento. Le schede informative pre-emissione e le relazioni sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni di cui al primo

comma sono corredate della seguente dichiarazione: "I proventi sono utilizzati per attività economiche che non arrecano un danno significativo ad alcuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità dell'articolo 17 di tale regolamento."

3. Le altre obbligazioni verdi sono soggette a riesami delle schede informative pre-emissione, delle relazioni sull'assegnazione dei proventi e delle relazioni sull'impatto ad opera di revisori esterni che soddisfano i requisiti di cui al titolo III.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Requisiti a livello di entità per gli emittenti di obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal

1. Un emittente di obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal adotta una più ampia strategia ambientale a livello dell'entità, che prevede quanto meno obiettivi quinquennali di riduzione dell'impatto ambientale dell'emittente onde allinearne il modello di business agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852.

In particolare, tale strategia deve:

(a) includere obiettivi quinquennali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tipo 1, 2 e 3 dell'emittente per garantirne l'allineamento del modello di business all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali;

(b) escludere l'utilizzo di crediti di compensazione delle emissioni per il

conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'emittente;

(c) rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

(d) essere vagliata da revisori scientifici indipendenti e resa di pubblico dominio.

2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i requisiti minimi per la più ampia strategia ambientale di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione i citati progetti di norme di regolamentazione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Gli emittenti di obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal devono dimostrare di aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi:

(a) le principali incidenze negative delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;

(b) l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale sugli investimenti;

(c) le principali convenzioni e quadri internazionali in materia di lavoro e diritti umani di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

4. Gli emittenti di altre obbligazioni verdi adottano una più ampia strategia ambientale a livello di entità, come previsto al paragrafo 1. Gli emittenti di tali obbligazioni possono scegliere di riferire in merito alla predetta strategia servendosi di

norme tecniche diverse da quelle elaborate dall'ESMA di cui al paragrafo 2.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quater

Futuro utilizzo della denominazione "obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal"

Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto di obbligare, entro un periodo da tre a cinque anni, tutti gli emittenti di obbligazioni commercializzate come verdi o ecosostenibili messe a disposizione degli investitori nell'Unione di utilizzare la denominazione di "obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal" e di rispettare i requisiti di cui al presente titolo fino alla loro scadenza.

Sulla base della valutazione di cui al primo comma, la Commissione correda, se del caso, la sua relazione di una proposta legislativa recante modifica del presente regolamento al fine di obbligare tutti gli emittenti di obbligazioni commercializzate come verdi o ecosostenibili messe a disposizione degli investitori nell'Unione di utilizzare la denominazione di "obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal" e di rispettare i requisiti di cui al presente titolo fino alla loro scadenza.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 quinquies (nuovo)

Articolo 7 quinquies

Utilizzo della norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal da parte di istituzioni e organi dell'Unione

Le istituzioni e gli organi dell'Unione utilizzano la norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal e applicano i criteri di cui agli articoli da 4 a 7 per qualsiasi emissione di obbligazioni che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale.

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione **verde europea** interessata, gli emittenti di obbligazioni **verdi europee** redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni **verdi europee** utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni **verdi europee** interessate dalla data della loro emissione e fino alla fine dell'anno cui la relazione si riferisce sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 7.

Emendamento

1. Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione **certificata nell'ambito del Green Deal** interessata **o, qualora tale obbligazione sia interessata da un piano di allineamento alla tassonomia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ogni sei mesi e fintantoché i proventi di cui all'articolo 4 del presente regolamento si riferiscono ad attività economiche che soddisfano pienamente i criteri di tassonomia**, gli emittenti di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** interessate dalla data della loro emissione e fino alla fine dell'anno cui la relazione si riferisce sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 7.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli emittenti di obbligazioni **verdi europee** ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni **verdi europee** in conformità agli articoli da 4 a 7.

Emendamento

3. Gli emittenti di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal o, qualora tale obbligazione sia interessata da un piano di allineamento alla tassonomia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ogni sei mesi e fintantoché i proventi di cui all'articolo 4 del presente regolamento si riferiscono ad attività economiche che soddisfano pienamente i criteri di tassonomia**, in conformità agli articoli da 4 a 7.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli emittenti delle obbligazioni **verdi europee**, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno **una volta** durante la vita dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Emendamento

1. Gli emittenti delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal**, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno **due volte** durante la vita dell'obbligazione in questione **e alla scadenza della stessa**, redigono una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) sospendere un'offerta di obbligazioni **verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi** in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Emendamento

(e) sospendere un'offerta di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal per il tempo necessario** in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 7 **bis** a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni **verdi europee** o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità per **un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi** in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Emendamento

(f) proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni **certificate nell'ambito del Green Deal** o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità per **il tempo necessario** in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 7 **bis** a 13 del presente regolamento siano stati violati;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) proibire un'offerta di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, comprese le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal, in ogni caso in cui siano stati violati gli articoli da 7 bis a 13 del presente regolamento;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) proibire la pubblicità o imporre agli emittenti di obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, comprese le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal, o agli intermediari finanziari interessati di cessare la pubblicità in ogni caso in cui siano stati violati gli articoli da 7 bis a 13 del presente regolamento;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) violazioni degli articoli da 8 a 13;

(a) violazioni degli articoli da 4 a 13, ***tra cui la mancata dimostrazione che le attività economiche soggette a un piano di allineamento alla tassonomia soddisfano i criteri di tassonomia una volta ultimate;***

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 63 bis

Riesame

Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base del contributo della piattaforma sulla finanza sostenibile, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Tale relazione valuta in particolare:

(a) ***l'adozione della norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal e la***

relativa quota di mercato, sia nell'Unione che a livello mondiale;

(b) l'impatto del presente regolamento sulla transizione verso un'economia sostenibile;

(c) l'incidenza della norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal sulla riduzione della carenza annuale degli investimenti aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso la sostenibilità;

(d) il funzionamento del mercato dei revisori esterni, specificando la concentrazione del mercato e l'imparzialità dei revisori esterni;

(e) l'adeguatezza del finanziamento dell'ESMA attraverso i diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza;

(f) l'adeguatezza dei regimi dei paesi terzi previsti al titolo III, capo IV;

(g) la credibilità delle affermazioni ambientali sul mercato obbligazionario sostenibile.

La relazione a seguito dell'estensione del regolamento (UE) 2020/852 ad altri obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di detto regolamento valuta inoltre la possibilità di estendere la norma per le obbligazioni certificate nell'ambito del Green Deal agli altri obiettivi di sostenibilità.

Le relazioni della Commissione possono essere accompagnate, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

3. Strategia e *logica ambientale*

– [Informazioni sulle modalità *con* cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia *dell'emittente*]

[Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

Emendamento

3. Strategia e *giustificazione relativa all'ambiente, alla sostenibilità, ai rischi per i diritti umani e alla buona governance fiscale*

– [*Divulgazione della più ampia strategia ambientale citata all'articolo 7 ter, paragrafo 1, utilizzando le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2*]

– [*Dimostrazione dell'integrazione dei rischi per la sostenibilità e del rispetto delle principali convenzioni e quadri internazionali in materia di lavoro e diritti umani nel processo decisionale di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3*]

– [Informazioni sulle modalità *e la misura in* cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia *dell'emittente e sulle modalità e la misura in cui l'emissione dell'obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal è intesa ad accrescere la quota delle spese in conto capitale e delle spese operative dell'emittente relative ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, nonché la quota del fatturato dell'emittente derivante da tali attività economiche*]

[Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 4 – punto 4.3 – comma 2 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *per i progetti soggetti a un piano di allineamento alla tassonomia: un elenco dettagliato delle azioni e delle spese necessarie per la trasformazione dell'attività economica in questione affinché soddisfi i criteri di tassonomia entro un determinato periodo di tempo non superiore a cinque anni o, in casi giustificati, entro un periodo massimo di dieci anni;*

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – lettera A – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

- per le attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia: i progressi nell'attuazione del piano durante il periodo di riferimento e la data stimata **di** completamento;

- per le attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia: i progressi nell'attuazione del piano durante il periodo di riferimento, **nonché le azioni restanti** e la data stimata **per il loro** completamento;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente di cui alla scheda informativa]

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente di cui alla scheda informativa, in particolare:

a) la misura in cui l'obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal ha incrementato la quota delle spese in conto capitale e delle spese operative dell'emittente relative ad attività economiche che si qualificano come ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852 nonché la quota del

fatturato dell'emittente derivante da tali attività economiche;

b) la misura in cui l'emissione dell'obbligazione certificata nell'ambito del Green Deal ha contribuito agli obiettivi ambientali dell'emittente a livello di entità, segnatamente agli obiettivi quinquennali volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tipo 1, 2 e 3 dell'emittente per garantire l'allineamento del suo modello aziendale all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.]

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– per le attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia: la conferma della conformità ai criteri di tassonomia una volta ultimate;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Obbligazioni verdi europee
Riferimenti	COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Bas Eickhout 21.9.2021
Esame in commissione	16.12.2021
Approvazione	10.2.2022
Esito della votazione finale	+: 67 -: 18 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraiki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna Deparnay-Grunenberg, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, João Pimenta Lopes, Róza Thun und Hohenstein, Idoia Villanueva Ruiz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

67	+
NI	Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraiki, Pernille Weiss
Renew	Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Sjøgaard-Lidell, Róza Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik
S&D	Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

18	-
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooker, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélie Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone
The Left	João Pimenta Lopes

2	0
NI	Athanasios Konstantinou, Edina Tóth

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Obbligazioni verdi europee		
Riferimenti	COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD)		
Presentazione della proposta al PE	7.7.2021		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 13.9.2021	ENVI 13.9.2021	
Relatori Nomina	Paul Tang 1.9.2021		
Esame in commissione	26.10.2021	13.1.2022	28.2.2022
Approvazione	16.5.2022		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	44 12 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Eickhout, Christophe Hansen, Georgios Kyrtzos, Andželika Anna Mozdżanowska		
Deposito	20.5.2022		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

44	+
NI	Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Georgios Kyrtzos, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Bas Eickhout, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtsun

12	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Anđželika Anna Mozdžanowska, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, France Jamet
NI	Ioannis Lagos, Lefteris Nikolaou-Alavanos
Renew	Engin Eroglu
The Left	José Gusmão

3	0
ID	Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti